

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 712° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 2 LUGLIO 1991

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	3
5ª - Bilancio .....	»	13
6ª - Finanze e tesoro .....	»	16
7ª - Istruzione .....	»	23
10ª - Industria .....	»	28
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	30

**Subcommissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali - Pareri .....	<i>Pag.</i>	38
5ª - Bilancio - Pareri .....	»	41
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri .....	»	53
10ª - Industria - Pareri .....	»	54
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri .....	»	55
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri .....	»	56

---

**ERRATA CORRIGE**

<b>INVOCAZIONI</b> .....	<i>Pag.</i>	58
--------------------------	-------------	----

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 2 LUGLIO 1991

**360<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

ELIA

*Intervengono il ministro per la funzione pubblica Gaspari ed i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Butini e per il commercio estero Rossi.*

*La seduta inizia alle ore 11.*

**IN SEDE CONSULTIVA****Riordinamento del Ministero degli affari esteri (2025)**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole con condizioni ed osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno scorso.

Il presidente ELIA avverte che il Ministro per la funzione pubblica ha comunicato un appunto, contenente ulteriori osservazioni al testo elaborato dal comitato ristretto della Commissione affari esteri. In particolare, nella nota si esprimono perplessità sul comma 2 dell'articolo 2, che include nell'organizzazione ministeriale anche il centro di analisi e programmazione e si avvale di collaborazioni esterne, e si sottolinea l'esigenza di chiarire se tale centro costituisca una struttura a livello di servizio o di direzione generale. Altre osservazioni investono l'articolo 4 del testo: la formulazione del comma 1, ove si dispone che, ad eccezione di quelli espressamente previsti per legge, gli uffici possono essere costituiti solo nell'ambito di una direzione generale o di un servizio, nonchè del cerimoniale, non viene infatti ritenuta conforme all'articolo 97 della Costituzione. Il comma 2 di tale articolo sembra inoltre prefigurare una ulteriore suborganizzazione, soprattutto in ragione del riferimento al decreto ministeriale, che stabilisce i livelli dei funzionari diplomatici ed amministrativi incaricati di attendere al coordinamento.

Dubbi vengono altresì espressi riguardo al comma 3 dell'articolo 4-bis, laddove si affida al decreto del Ministro il compito di determinare il numero e le competenze specifiche degli uffici, i contingenti minimi

di personale, il numero massimo dei funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, da destinare a compiti particolari. La possibilità residuale di emanare con decreto del Ministro ogni altra disposizione necessaria all'organizzazione del Ministero viene infatti ritenuta esorbitante rispetto ai poteri legittimamente spettanti in questa materia.

Il comma 1 dell'articolo 5 esautorerebbe poi completamente la dirigenza amministrativa, mentre il comma 1, lettera c) dell'articolo 15, relativo al personale appartenente alle qualifiche funzionali, non contiene la specificazione delle aree professionali. Ciò risultava invece previsto nell'originario testo del disegno di legge, che appare dunque preferibile.

Il relatore, senatore MURMURA, richiamate le osservazioni precedentemente espresse, sottolinea l'opportunità di soffermarsi principalmente su tre aspetti specifici. L'articolo 1, in primo luogo, riduce a suo avviso competenze e funzioni di altri Dicasteri, alterando, senza evidenziare plausibili ragioni di efficacia e di efficienza, l'attuale razionale assetto, ed assegnando al Ministero degli affari esteri un ruolo di coordinamento che dovrebbe spettare invece in via esclusiva al Presidente del Consiglio. Non viene inoltre eliminato il pericolo di promozioni «a ruolo aperto» del personale non diplomatico, mentre sarebbe più opportuno adeguarsi alla normativa generale in materia di ordinamento del personale statale, prevedendo altresì una autonoma direzione generale per il personale. Infine, non si determina un potenziamento vero ed una competitività obiettiva nel settore più propriamente diplomatico, giacchè non si escludono le immissioni dall'esterno. Emblematico al riguardo è l'articolo 21, che prevede l'impiego di dirigenti amministrativi presso le rappresentanze diplomatiche, senza l'accertamento rigoroso dei requisiti professionali di cui all'articolo 123 del D.P.R. n. 18 del 1967. A tale proposito il relatore richiama l'attenzione infine sull'esigenza di istituire servizi amministrativi decentrati, soluzione che è stata ripetutamente evidenziata dalla Corte dei conti.

Condivide tali perplessità il senatore GALEOTTI, ad avviso del quale occorrerebbe che esse dessero luogo ad un parere contrario, o quanto meno condizionato all'introduzione di alcuni emendamenti al testo del comitato ristretto. Premessa la inconsistenza di un preteso criterio di specialità del Ministero degli affari esteri rispetto agli altri Dicasteri, il senatore Galeotti si sofferma quindi sui singoli articoli. In particolare, l'articolo 1 muove a suo avviso da un concetto onnicomprensivo delle competenze del Ministero degli affari esteri, tale da comportare una compressione di quelle spettanti ad altri Dicasteri, e segnatamente al Ministero del commercio estero. L'articolo 9 configura una sorta di informe assemblaggio di direzioni generali e di servizi, individuati senza alcun tentativo di articolare l'organizzazione ministeriale con riferimento alle funzioni ad essa spettanti, sia sul territorio nazionale che all'estero. L'identica struttura disegnata con riferimento a tutte le direzioni generali contrasta con la pluralità dei compiti ad esse attribuiti e che avrebbe peraltro consigliato l'introduzione di unità di coordinamento. Il comma 3

affida ad un servizio il coordinamento dell'attività delle regioni all'estero, ledendo la stessa autonomia regionale e le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio ed alla Conferenza Stato-regioni.

Nell'articolo 3, non è condivisibile la formulazione della funzione del Segretario generale - di cui si condivide peraltro l'utilità nel caso del Ministero in questione - quale garante della continuità e dell'efficacia dell'attività ministeriale. Sarebbe invece essenziale specificarne la funzione di raccordo tra direzione politica, amministrazione attiva, corpo diplomatico, ed i compiti di programmazione e promozione funzionale, di supporto ad organi collegiali e di raccordo tra servizi e direzioni generali.

Nell'articolo 3-bis - prosegue il senatore Galeotti - manca un chiaro riferimento alle prescrizioni dell'articolo 8, che eviti duplicazioni ed accavallamenti di competenze, per cui non risulta valorizzato il comitato direzionale. Appare inoltre disatteso il principio-base dell'ordinamento vigente della unicità della «funzione dirigenziale pubblica». Non è infine condivisibile l'adozione di riserve di posti nei concorsi, nonchè di profili professionali specifici, quando le leggi generali in vigore, soprattutto quelle più recenti, consentono mobilità e flessibilità di inquadramento, imponendo il rispetto rigoroso della professionalità e della selezione per pubblico concorso. L'intento di adottare una sanatoria delle posizioni di fatto non corrisponde neppure ad un disegno di riordino complessivo delle regole per il personale amministrativo, mentre la prospettiva di un'attività normativa delegificata non offre alcuna garanzia nè di rigore, nè di efficienza.

Nell'auspicare che la Commissione accolga i rilievi da lui segnalati, il senatore Galeotti chiede che essi vengano comunque inseriti nel parere della Commissione, onde documentare la posizione della sua parte politica sulla riforma di un'amministrazione, quale quella degli affari esteri, di grande rilievo politico. La stessa delicatezza della materia oggetto del disegno di legge e la necessità di dar corso ad un provvedimento non avulso dal quadro complessivo della normativa regolante il pubblico impiego ne avrebbero peraltro imposto a suo avviso quanto meno l'assegnazione congiunta alle Commissioni affari costituzionali ed affari esteri.

Il relatore MURMURA, pur convenendo con tale ultima osservazione, la quale potrà unicamente valere come auspicio per il futuro, sostiene che occorrerebbe stabilire criteri precisi per le promozioni e gli inquadramenti; suggerisce quindi di richiedere alla Commissione di merito di voler nuovamente sottoporre all'esame della Commissione affari costituzionali il testo che sarà definito per l'Assemblea.

Il sottosegretario ROSSI conviene con le osservazioni del relatore, con specifico riguardo alle sovrapposizioni di competenze del Ministero degli affari esteri con quelle del Ministero per il commercio estero in materia di politica commerciale, promozionale e degli strumenti finanziari a sostegno dell'esportazione.

Il presidente ELIA osserva che il progetto pone sullo stesso piano le cosiddette direzioni generali «tematiche» (come quelle per gli affari

politici e per gli affari economici) e le altre che hanno competenza per singole aree geografiche. Occorrerebbe invece tener conto del fatto che le prime detengono più generali compiti di indirizzo, mentre bisognerebbe accentuare il carattere più marcatamente gestionale delle seconde.

Egli fa inoltre rilevare che, secondo quanto stabilito nella legge n. 400 del 1988, il potere di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni e province autonome deve comunque spettare al Presidente del Consiglio ed al Consiglio dei ministri: con questo principio contrasta invece l'articolo 9, comma 2. A suo avviso invece l'osservazione formulata nella richiamata nota del Ministro della funzione pubblica, riguardante una presunta violazione da parte dell'articolo 4 della disposizione contenuta nell'articolo 97 della Costituzione, muove, invece, da una considerazione eccessivamente letterale del precetto costituzionale. Occorrerebbe piuttosto distinguere il contenuto del decreto ministeriale rispetto a quello che dovrebbe essere proprio dei decreti di organizzazione.

Il sottosegretario BUTINI, richiamatosi alle considerazioni già svolte nel corso delle precedenti sedute, non condivide il rilievo relativo ad una presunta invasione delle competenze di altri Ministeri. Tale rilievo risulterebbe a suo avviso facilmente superabile ove si facesse esplicito riferimento alle procedure di concertazione interministeriale.

Circa la mancata distinzione tra direzioni tematiche e direzioni riguardanti singole aree geografiche, egli rileva che l'argomento è stato approfondito nel corso del dibattito in Commissione di merito. L'articolo 3-bis del testo del comitato ristretto prevede comunque gli opportuni meccanismi di collegamento, facendo altresì riferimento ai compiti propri del Segretario generale e alle funzioni del comitato direzionale, di cui all'articolo 8.

Il rappresentante del Governo dichiara inoltre di accogliere l'indicazione, formulata dal relatore, in direzione del rafforzamento delle competenze attribuite al Segretario generale. Per quanto concerne le immissioni dall'esterno, egli precisa che esse non sono consentite nella carriera diplomatica, alla quale, secondo quanto stabilito all'articolo 18, comma 2, si accede esclusivamente previo superamento di un concorso pubblico.

La presunta insufficienza delle dotazioni organiche, di cui alla tabella 3, ed i dubbi che esse riflettano i fabbisogni funzionali dell'Amministrazione potranno essere utilmente approfonditi in sede di esame di merito. Il problema degli organici della carriera diplomatica potrebbe peraltro trovare soluzione ove, oltre a pianificare le assunzioni, si rivedano anche i meccanismi riguardanti la selezione e gli avanzamenti in carriera del personale diplomatico. Ciò rende forse opportuno sopprimere la norma, forse disincentivante, contenuta nell'articolo 18, che prevede un numero di ammessi al corso successivo alle prove di concorso superiore alla disponibilità dei posti.

Con specifico riferimento alle osservazioni contenute nella nota del Ministro per la funzione pubblica, il sottosegretario Butini fa poi osservare che il centro analisi e programmazione è una struttura di supporto diretto del Segretario generale, ma non ha, diversamente dalle

direzioni generali e dai servizi, una propria articolazione operativa. Circa la presunta lesione dell'articolo 97 della Costituzione, che sarebbe operata dall'articolo 4 del testo del comitato ristretto, egli rileva che l'articolo è pienamente conforme ai principi contenuti nella legge n. 400. Pur non condividendo le perplessità relative all'articolo 4-bis, che tiene anzi conto della utilità di una maggiore flessibilità organizzativa, in presenza di mutamenti della situazione internazionale, egli si dichiara disponibile ad accogliere la disposizione contenuta nell'originario disegno di legge governativo, all'articolo 5, comma 1. Anche per quanto concerne le osservazioni formulate all'articolo 9, il Governo non si oppone al ripristino della norma presente nel disegno di legge n. 2025.

Il relatore MURMURA fa presente che la Commissione deve maggiormente evidenziare alcuni rilievi, condizionando al loro accoglimento l'espressione stessa di un parere favorevole. È a suo avviso necessario che risulti meglio precisata la differenziazione di competenze tra direzioni tematiche e direzioni geografiche. Un secondo rilievo dovrebbe riguardare la lesione del dettato dell'articolo 97 della Costituzione per effetto della norma contenuta nell'articolo 4. Ugualmente indivisibile è, a suo avviso, l'affidamento al Ministero degli affari esteri di una presunta funzione di coordinamento, operata dal comma 2 dell'articolo 1. Sarebbe infine indispensabile che si stabilissero criteri precisi riguardanti il personale. I restanti rilievi possono invece a suo avviso dar luogo a semplici osservazioni.

Il senatore GUIZZI, richiamandosi al proprio precedente intervento, lamenta anch'egli che alla Commissione affari costituzionali il disegno di legge sia stato assegnato soltanto in sede consultiva e dichiara di concordare con quanto espresso dal relatore.

Il presidente ELIA, concludendo il dibattito, propone che la Commissione dia mandato al relatore Murmura di redigere un parere per la Commissione di merito, sulla base dello schema già predisposto dallo stesso relatore, del dibattito intervenuto, nonché delle osservazioni scritte formulate dal Gruppo comunista-PDS, le quali peraltro, per la parte non condivisa dalla maggioranza, figureranno ugualmente come opinione minoritaria nel medesimo documento.

Conviene la Commissione e dà quindi mandato al relatore Murmura di redigere per la Commissione di merito un parere con le condizioni e le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**Indennità di bilinguismo per il personale non assoggettato alla contrattazione del pubblico impiego in servizio presso uffici operanti nella regione Valle d'Aosta (2861)**

(Discussione e rinvio)

Introduce la discussione il senatore MAZZOLA, secondo il quale il disegno di legge prevede l'attribuzione di un'indennità di bilinguismo

ad alcune categorie di pubblici dipendenti, in servizio presso uffici aventi sede nella regione Valle d'Aosta, ai quali attualmente essa non è corrisposta, trattandosi di personale cosiddetto «non contrattualizzato» (dirigenti dell'amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, personale ad esso collegato, dirigenti degli enti pubblici non economici, magistrati, appartenenti alle forze armate). Complessivamente si tratta di 51 dipendenti civili, 48 dirigenti militari ed altri 407 dei restanti gradi militari. Il provvedimento risponde quindi ad un'esigenza perequativa. Segnala tuttavia qualche dubbio sulla congruità della copertura finanziaria in quanto l'articolo 2 fa ricorso ad alcuni accantonamenti destinati al finanziamento della legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato. Il relatore quindi raccomanda alla Commissione l'approvazione del disegno di legge, con una riserva peraltro relativa al finanziamento dell'onere previsto.

Si apre il dibattito.

Il senatore GALEOTTI, in attesa di un chiarimento sulla copertura finanziaria, reputa giustificata l'attribuzione di un'indennità di bilinguismo al personale indicato dal relatore, onde evitare la sperequazione che altrimenti ne conseguirebbe rispetto al restante personale pubblico cui essa è già attribuita.

Il senatore SPETIČ, concordando con il contenuto del provvedimento, ricorda che l'indennità di bilinguismo è stata per la prima volta prevista con riferimento al personale pubblico in servizio nel Trentino-Alto Adige, in considerazione della particolare situazione locale. È da tempo in corso un dibattito sull'uso delle lingue minoritarie nelle aree di confine nonché sull'idoneità a tal fine dell'incentivo monetario o di carriera. Con riferimento alla situazione delle province di Gorizia e Trieste, fa presente che gli organi di controllo hanno a più riprese espresso avviso contrario all'impiego di provvidenze analoghe nei confronti del personale pubblico colà operante, per cui si rende necessaria una legge generale di tutela delle minoranze presenti nella regione Friuli-Venezia Giulia. Innanzi alla Commissione sono pendenti alcuni disegni di legge, per il cui esame è stato costituito un comitato ristretto, il quale peraltro non è ancora entrato nel vivo della problematica; approssimandosi quindi la conclusione della legislatura, il Parlamento dimostra ancora una volta di non essere in grado di legiferare in questa materia.

Il presidente ELIA, raccogliendo la riserva espressa dal relatore sulla copertura finanziaria del disegno di legge, segnala a sua volta l'esigenza di non impegnare fondi aventi una diversa destinazione e ricorda a questo proposito le difficoltà che hanno contraddistinto l'esame del disegno di legge n. 296 e connessi, concernenti la disciplina delle attività di volontariato, principalmente sotto il profilo del finanziamento dell'onere previsto.

Assicura poi che egli non mancherà di sensibilizzare il relatore Guzzetti per un rapido avanzamento dei lavori del comitato ristretto

incaricato dell'esame dei disegni di legge relativi alla tutela della minoranza slovena.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,15.*

**361<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

ELIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le riforme istituzionali D'Onofrio.*

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

**Proposta di nomina del Presidente dell'Ordine Mauriziano**

(Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento. Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)

Riferisce il senatore MAZZOLA, in sostituzione del relatore Cabras. Dopo una breve illustrazione delle funzioni svolte dall'Ordine Mauriziano, prevalentemente a carattere assistenziale, il relatore si sofferma sulla idoneità piena della professoressa Paola Cavigliasso allo svolgimento dei compiti di cui alla proposta di nomina; conclude raccomandando alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Dopo una breve dichiarazione del senatore BOATO (dichiara di astenersi), la Commissione a scrutinio segreto approva la proposta di parere favorevole con 13 voti a favore e 3 astenuti. Hanno partecipato alla votazione i senatori: BOATO, DUJANY, ELIA, FRANCHI, GUIZZI, GUZZETTI, LOMBARDI, MAFFIOLETTI, MAZZOLA, MURMURA, PAGANI, PASQUINO, PONTONE, POSTAL, TOSSI BRUTTI e VETERE.

**IN SEDE REFERENTE**

**Bertoldi ed altri: Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli *ex* deportati nei campi di sterminio nazista KZ (379)**

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore LOMBARDI, il quale ricorda che la legge 18 novembre 1980, n. 791, aveva previsto un assegno vitalizio a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali, beneficio reversibile secondo le disposizioni vigenti a favore dei familiari. Per quanto

riguarda invece gli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. la legge medesima ha previsto un assegno vitalizio del tutto analogo a quello accordato agli ex perseguitati politici antifascisti e razziali, mentre nulla ha disposto a favore dei familiari a titolo di reversibilità. Rimedia a questa disparità di trattamento il disegno di legge, del quale raccomanda pertanto alla Commissione di svolgere un esame favorevole.

Il presidente ELIA avverte che la 5<sup>a</sup> Commissione non ha ancora espresso il parere di propria competenza.

La senatrice TOSSI BRUTTI concorda con le osservazioni svolte dal relatore e sollecita una definizione del provvedimento, di cui si riserva di avanzare richiesta di passaggio alla sede deliberante.

Si esprimono favorevolmente sul disegno di legge i senatori PASQUINO, GUIZZI, PONTONE e BOATO.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali (2787)**, approvato dalla Camera dei deputati

**Murmura: Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (2538)**  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 4 giugno 1991.

Il relatore, senatore MURMURA, suggerisce che, in attesa del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti proposti, la Commissione si pronunci preliminarmente su quelli riguardanti lo stralcio del titolo II, relativo alle sezioni staccate dei TAR.

La senatrice TOSSI BRUTTI lamenta che non sia ancora pervenuta da parte del Consiglio di Stato la documentazione, da tempo richiesta, sui carichi di lavoro dei TAR. A tale riguardo, rileva che, già in un articolo pubblicato nel 1987 su una rivista giuridica, il Presidente della Associazione nazionale magistrati amministrativi auspicava che la creazione di nuove sezioni staccate dei TAR nelle regioni che ne fossero sprovviste avvenisse secondo criteri di razionalità, necessità e perequazione. Conformemente a tale auspicio, la senatrice Tossi Brutti si augura che l'individuazione delle istituende sezioni tenga conto della distanza e del carico di lavoro di quelle già esistenti, nonché della comodità degli utenti. Su tali basi, si potrebbe, a suo avviso, addirittura pervenire ad una riduzione del numero delle sezioni stesse come individuate dal disegno di legge, prevedendo l'istituzione unicamente di quelle risultanti necessarie. Ciò potrebbe peraltro dar luogo anche ad un modesto, ma necessario aumento dell'organico dei magistrati TAR.

Il presidente ELIA sottolinea l'esigenza di approfondire se la proposta di stralcio muova da motivi di mera opportunità, quali la considerazione del carico di lavoro o dell'arretrato delle sezioni esistenti, ovvero dalla valutazione concernente innanzitutto la *sedes materiae*. In questo quadro, si potrebbe valutare se l'oggetto del Titolo II possa confluire in un disegno di legge autonomo, ovvero nel disegno di legge n. 1912, già all'esame della Commissione, riguardante la delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo.

A giudizio del senatore MURMURA l'esigenza di garantire l'omogeneità del provvedimento è primaria rispetto alla valutazione dei carichi di lavoro, che potrebbero peraltro in futuro diminuire sensibilmente, ove il Governo portasse avanti una iniziativa legislativa, già annunciata, finalizzata ad attribuire al giudice ordinario il contenzioso sul pubblico impiego.

Si associa a tali considerazioni il senatore BOATO, auspicando altresì una tempestiva approvazione del disegno di legge n. 1912.

La senatrice TOSSI BRUTTI, nel dichiarare che la sua parte politica non è contraria alla proposta di stralcio, rileva che tale stralcio non deve però implicarne l'accantonamento, nè tanto meno successivamente consentire l'istituzione di altre sezioni staccate, in aggiunta a quelle di cui già si fa menzione nel Titolo II.

Favorevole allo stralcio del Titolo II si dichiara anche il senatore MAZZOLA, che lo giudica inconferente rispetto alla restante parte del disegno di legge. La documentazione attualmente disponibile sulla scelta operata per l'identificazione delle istituende sezioni staccate dei TAR non consente inoltre a suo avviso per ora un giudizio motivato al riguardo.

Dopo un ulteriore intervento del presidente ELIA (ribadisce l'esigenza di sollecitare i dati da parte del Consiglio di Stato), anche il senatore PONTONE si dice favorevole allo stralcio, che egli stesso ha formalmente proposto, attenendo il titolo II a materia diversa dalla restante parte del provvedimento e considerata la necessità di condurre un approfondito accertamento riguardo alle istituende sezioni staccate.

Il senatore GUIZZI, nel condividere anch'egli la necessità di acquisire tempestivamente la documentazione richiesta presso il Consiglio di Stato, propone di accantonare nel frattempo l'esame della proposta di stralcio. A tale proposito, egli rileva che, pur se l'istituzione di sezioni staccate non si rende necessaria in tutte le regioni, sussistono però in taluni casi delle oggettive esigenze che ne giustificerebbero la creazione e che non possono essere ignorate. Tale è ad esempio il caso delle province di Caserta e di Benevento.

Il sottosegretario D'ONOFRIO, premesso di aver già indicato la preferenza del Governo per l'approvazione dell'intero disegno di legge, osserva che l'andamento della discussione sembra suggerire l'accanto-

namento momentaneo della proposta di stralcio, in attesa dei dati già richiesti al Consiglio di Stato. Esaminata tale documentazione, la Commissione ben potrà eventualmente deliberare lo stralcio del titolo II, dando così luogo ad un provvedimento autonomo, ma da esaminare in parallelo, in modo da pervenire alla approvazione di entrambi. Con riferimento alle considerazioni avanzate dal relatore, il rappresentante del Governo fa inoltre notare che, anche laddove si pervenisse all'attribuzione al giudice ordinario del contenzioso sul pubblico impiego, esigenze di ordine strutturale potrebbero comunque giustificare l'istituzione di una prima sezione staccata in regioni particolarmente popolate ovvero di notevole ampiezza territoriale, tralasciando invece di creare sezioni aggiuntive che non trovino giustificazione sulla base dei dati forniti dal Consiglio di Stato.

Convengono i senatori MAZZOLA, TOSSI BRUTTI e BOATO ed il relatore MURMURA.

In considerazione dell'imminenza di votazioni in Assemblea, il presidente ELIA rinvia quindi il seguito della discussione.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore BOATO sollecita la ripresa dell'esame del disegno di legge costituzionale n. 2829, concernente lo svolgimento del «semestre bianco».

Il presidente ELIA dà assicurazioni in proposito, ricordando di aver raccomandato alla Commissione di concludere l'esame del disegno di legge onde lasciare all'Assemblea la decisione tra la soluzione a suo tempo definita (A.S. 845-bis) e l'altra approvata dalla Camera dei deputati.

La senatrice TOSSI BRUTTI sollecita a sua volta la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 588, concernente provvidenze a favore di cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici.

Si associano i senatori GUIZZI e MURMURA.

Il relatore GUZZETTI fa presente a questo riguardo che occorre svolgere un accertamento, al fine di evitare duplicazioni, circa analoghi progetti di legge pendenti innanzi alla Camera dei deputati.

Il presidente ELIA ricorda a sua volta che l'Ufficio di Presidenza della Commissione è convocato per domani, al termine della seduta pomeridiana.

*La seduta termina alle ore 17,10.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 2 LUGLIO 1991

**258<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze De Luca e del tesoro Rubbi.*

*La seduta inizia alle ore 17,50.*

**AFFARI ASSEGNATI****Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1992-1994 (Doc. LXXXIV, n. 4)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento. Rinvio del seguito dell'esame)

Il senatore BOLLINI fa presente preliminarmente che, prima di riprendere l'esame, è necessaria la presenza di almeno uno dei Ministri finanziari, affinché si possano chiarire i delicati problemi lasciati insoluti dalle dichiarazioni rese dal Ministro delle finanze.

Il sottosegretario RUBBI fa presente che è in corso una seduta presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, che vede impegnato il Ministro del tesoro.

Il presidente ANDREATTA fa presente che il rilievo del senatore Bollini non può essere di carattere formale in quanto all'esame del Documento di programmazione non si applicano le norme previste dal Regolamento per la sessione del bilancio.

Il senatore BOLLINI fa osservare che il proprio rilievo non voleva essere rivolto a chiedere il rispetto di una norma regolamentare, bensì a porre una questione di opportunità circa la presenza dei Ministri interessati: del resto, era questa la richiesta della Commissione avanzata nell'ultima seduta dedicata all'argomento, in data 19 giugno.

Il senatore SPOSETTI ricorda che nel corso della medesima seduta lo stesso presidente Andreatta fece espresso richiamo alla responsabilità

politica del Ministro del tesoro in ordine alla situazione nei conti della finanza pubblica quale si è venuta a creare. Se non è possibile ottenere al momento chiarimenti da parte del Ministro Carli, è opportuno un rinvio.

Il senatore FERRARI-AGGRADI fa osservare che i problemi sostanziali da affrontare riguardano i conti dello Stato più che esigenze di carattere formale legate alla presenza dei Ministri nelle sedute in corso.

Il presidente ANDREATTA fa rilevare che in parte il Governo ha già fornito una risposta, avendo proposto, nella relazione al disegno di legge all'assestamento (S. 2892), che le Camere non approvino più provvedimenti di spesa, eccezion fatta per i decreti-legge.

Sintetizzando un supplemento di relazione, che egli svolgerà comunque nella prima seduta utile, fa osservare che la nuova previsione del gettito si colloca su 384-385.000 miliardi, che comporterebbero un incremento del 17 per cento rispetto al 1990; si tratta di un risultato che per essere conseguito richiede un'accelerazione della crescita delle entrate nel secondo e nel terzo quadrimestre: le entrate dovrebbero crescere (rispetto al periodo corrispondente dell'anno precedente) del 19,3 per cento nel periodo maggio-dicembre, contro il 10,9 per cento registrato per il primo quadrimestre. Se si tiene conto dell'andamento dei saldi ed acconti fino al 13 giugno e si escludono dalle entrate i circa 15.000 miliardi connessi alle rivalutazioni ed alle misure annunciate nel maggio 1991, si ottiene un tasso di crescita nel periodo maggio-dicembre del 16 per cento; in altri termini per ottenere un gettito complessivo di 385.000 miliardi è necessario conseguire integralmente le maggiori entrate legate al provvedimento sulle rivalutazioni ed alle misure del maggio 1991 ed ottenere (da maggio a dicembre), al netto di tali provvedimenti e dell'autotassazione di maggio e giugno, una crescita delle entrate di circa il 16 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Tuttavia nell'ultimo mese del 1991 ci sarà un anticipo quest'anno di riscossione IVA per 5.800 miliardi controbilanciato parzialmente da 1.400 miliardi di dilazione al 1992 del pagamento dell'imposta di fabbricazione; al netto di queste perdite l'incremento del gettito (sempre senza rivalutazioni, saldi di autotassazione di maggio e manovra di correzione di cui al decreto-legge in corso di approvazione) richiesto nei due quadrimestri 1991 si colloca attorno al 13,9, contro un aumento del 10,9 del primo quadrimestre dell'anno.

Il senatore FERRARI-AGGRADI fa osservare che comunque non si può non consentire sul fatto che il Governo, dopo aver espresso dichiarazioni che hanno creato vivo allarme, non può esimersi dal proporre i rimedi che la situazione impone: i Ministri finanziari quindi debbono venire in Commissione, per illustrare le posizioni che essi riterranno opportune.

Lamenta poi il fatto che troppi senatori risultano in missione, anche all'estero, mentre si discutono problemi così importanti il che rende difficile il lavoro degli altri parlamentari.

Su proposta del presidente ANDREATTA, la Commissione conviene sul rinvio del seguito dell'esame e sulla sua ripresa per domani, 3 luglio, alle ore 12.

*SPOSTAMENTO ORARIO DI INIZIO SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente ANDREATTA avverte che l'ora di inizio della seduta antimeridiana di domani, già convocata per le ore 10, per il seguito dell'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria, è spostato alle ore 12.

*La seduta termina alle ore 18,20.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 2 LUGLIO 1991

358<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*  
BERLANDA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Susi e per il tesoro Sacconi.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 140, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di borsa e per i trasferimenti mobiliari, nonché altre disposizioni concernenti l'amministrazione finanziaria (2886), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 giugno scorso.

Il sottosegretario SUSI illustra alcuni emendamenti, tutti tendenti a ripristinare alcuni aspetti del testo originario del decreto-legge e comportanti, di conseguenza, un maggior gettito per l'Erario. In particolare, l'emendamento 1.1 sopprime il comma 1-bis dell'articolo 1, l'emendamento 2.1 ripristina, all'articolo 2, il comma 1, soppresso dalla Camera dei deputati, con il quale viene fatto slittare di un anno (cioè con la dichiarazione dei redditi da presentare nel 1992) la disposizione che permette la compensazione delle posizioni debitorie e creditorie dei contribuenti, in relazione ad imposte diverse, l'emendamento 2.2 sopprime i commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 2, mentre l'ultimo emendamento 7.1, all'articolo 7, comma 1, modifica alcune delle note della tabella A ivi riportata.

Il senatore DE CINQUE illustra, a sua volta, l'emendamento 3.1, volto ad aggiungere, dopo il comma 1 dell'articolo 3, un ulteriore comma: con esso si stabilisce che la disposizione recata nel primo periodo dell'articolo 3, comma 13-ter, del decreto-legge n. 90 del 1990,

convertito, con modificazioni, dalla legge n.165 del 1990, deve intendersi nel senso che la esclusione ivi prevista si riferisce anche ai diritti di garanzia.

Il presidente BERLANDA comunica che è pervenuto il parere della 5<sup>a</sup> Commissione sul disegno di legge e sui relativi emendamenti; per quanto riguarda questi ultimi la Commissione consultata afferma di non avere nulla da osservare, per quanto di competenza, così come sul testo del decreto-legge, come approvato dalla Camera dei deputati, ad eccezione dell'articolo 1, limitatamente ai commi 1, 2, 2-bis e 10, dell'articolo 2, limitatamente ai commi 1 e 4-bis, dell'articolo 3, comma 1 e dell'articolo 6. Su tali norme il parere è contrario per assenza della copertura finanziaria prevista dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, trattandosi in alcuni casi di minori entrate non coperte e - in altri casi, come per l'articolo 6 - di norme che ricevono una copertura finanziaria solo per il primo anno, mentre, proprio per il loro contenuto, sono destinate ad avere effetti finanziari anche negli esercizi successivi.

Il relatore FAVILLA dichiara la propria perplessità sul tenore del parere della 5<sup>a</sup> Commissione, la quale si è espressa negativamente su alcune norme, già approvate in sede del precedente decreto-legge e su cui il parere era stato a suo tempo favorevole.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il relatore si dichiara favorevole agli emendamenti 1.1, 2.1, 3.1 e 7.1; per quanto riguarda invece l'emendamento 2.2 egli dichiara di rimettersi alla Commissione, invitando tuttavia il Governo a rivedere la propria posizione in quanto le modifiche introdotte dalla Camera non comportano un minor gettito, ma tendono a chiarire positivamente quale debba essere il momento impositivo da considerarsi in sede dei conferimenti di cui alla «legge Amato» e in capo a quali soggetti debba far carico la relativa imposta.

Dopo aver fornito alcuni chiarimenti in merito, il sottosegretario SUSI dichiara di ritirare l'emendamento 2.2. Per quanto riguarda gli altri emendamenti governativi, il rappresentante del Governo ribadisce che essi, ripristinando il testo originario del decreto-legge, eliminano la contrazione di gettito che si era verificata con l'approvazione delle modifiche da parte dell'altro ramo del Parlamento; dichiara infine di rimettersi alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 3.1.

Il senatore GAROFALO dichiara di condividere le perplessità del relatore in merito al tenore del parere della 5<sup>a</sup> Commissione; per quanto riguarda gli emendamenti del Governo - egli continua - il sottosegretario Susi dovrebbe motivare tecnicamente, in maniera più chiara, la loro portata.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente in votazione vengono approvati gli emendamenti 1.1, 2.1, 3.1 e 7.1.

Si dà infine mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2886, di conversione del decreto-legge n. 140 del 1991, con le modifiche approvate dalla Commissione, autorizzandolo, nel contempo, a chiedere per esso lo svolgimento della relazione orale.

**Raccolta ed elaborazione di dati concernenti operazioni per contanti (2662-bis)**  
*(risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 28 febbraio 1991, dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2662)*  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 marzo scorso.

Il relatore BEORCHIA ricorda anzitutto che il provvedimento, risultante dallo stralcio dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2662, di conversione del decreto-legge n. 2 del 1991, concernente provvedimenti per la lotta al riciclaggio, nasceva dall'esigenza di approfondire accuratamente l'ipotesi di introdurre, nel nostro ordinamento, un'apposita banca dati unica centralizzata per contrastare il fenomeno del riciclaggio del denaro sporco. Poichè l'aspetto della raccolta e della archiviazione dei dati inerenti l'uso del contante e dei titoli al portatore viene in qualche modo affrontato nel disegno di legge n. 2888, di conversione del decreto legge n. 143 del 1991, egli propone che l'esame del provvedimento in titolo prosegua congiuntamente con il citato disegno di legge n. 2888, anche al fine di valutarne eventuali ipotesi di assorbimento.

La Commissione conviene con la proposta del relatore e, pertanto, l'esame del provvedimento in titolo prosegue congiuntamente con il disegno di legge n. 2888.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (2888), approvato dalla Camera dei deputati**

**Raccolta ed elaborazione di dati concernenti operazioni per contanti (2662-bis)**  
*(risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 28 febbraio 1991, dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2662)*  
(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore BEORCHIA riferisce sul disegno di legge n. 2888, il quale costituisce la reiterazione di due precedenti decreti-legge, rispettivamente il n. 2 ed il n. 72 del 1991. Tale provvedimento contiene disposizioni sostanzialmente analoghe a quelle approvate dal Senato in sede di esame del disegno di legge n. 2662 e si pone come obiettivo

quello di contrastare il fenomeno del riciclaggio del denaro derivante da attività illecite. Il principio fondamentale su cui esso si fonda è dettato dall'articolo 1, il quale, a seguito di una migliore formulazione adottata dalla Camera dei deputati, dispone il divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore per un valore superiore a lire 20 milioni, salvo che detto trasferimento avvenga per il tramite di intermediari abilitati. Un'altra disposizione innovativa, introdotta dall'altro ramo del Parlamento, è quella per cui il saldo dei libretti di risparmio al portatore non può essere superiore a 20 milioni; tale norma, benchè condivisibile, potrebbe comportare alcuni problemi applicativi soprattutto se non si chiarisce il concetto di saldo, il momento del computo dello stesso, nonchè il momento in cui la norma entra in vigore. Al fine di superare tali difficoltà è ipotizzabile l'uso della potestà regolamentare prevista dall'articolo 4, comma 3, lettera c), il quale demanda al Ministro del tesoro la facoltà di emanare disposizioni applicative anche delle norme dell'articolo 1.

Le operazioni di pagamento di importo superiore ai 20 milioni - continua il relatore - vengono disciplinate dall'articolo 2, il quale dispone particolari obblighi di identificazione e di registrazione dei soggetti che effettuano tali movimentazioni, ancorchè di importo singolo inferiore al predetto limite, ma che costituiscono parti di un'unica operazione. Con ciò - egli continua - si è soddisfatta positivamente l'esigenza di impedire possibili elusioni del divieto posto dal provvedimento. Lo stesso articolo 2 prevede la costituzione, secondo criteri che riproducono in buona parte quelli a suo tempo indicati dal Senato, di un apposito archivio di raccolta dei dati ed inoltre dispone una più intensa partecipazione degli intermediari all'attività finalizzata alla repressione del fenomeno del riciclaggio.

Passando alle disposizioni contenute all'articolo 3, il relatore sottolinea come, in materia di segnalazione di operazioni da parte dei soggetti ivi indicati, si faccia riferimento agli elementi a loro disposizione, facendo così prevalere un atteggiamento più garantista di quello, a suo tempo suggerito dal Senato, in cui veniva privilegiata l'esistenza di elementi obiettivi.

Dopo aver segnalato che l'articolo 4 indica, tra l'altro, gli intermediari abilitati, nei limiti delle proprie attività istituzionali, fissando le condizioni per l'abilitazione di altri intermediari, il relatore si sofferma sul comma 10 dell'articolo 5, il quale dispone che il Ministro del tesoro si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi per verificare l'osservanza, da parte degli intermediari abilitati, delle disposizioni sui trasferimenti e prevede inoltre che lo stesso Ufficio italiano dei cambi effettui analisi statistiche dei dati aggregati, concernenti l'operatività di ciascun intermediario abilitato, allo scopo di far emergere determinati fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali. La raccolta di tali dati - continua il relatore - non costituisce certo una vera e propria banca dati unica centralizzata, ma consente di realizzare un archivio di dati compatibile con l'ordinamento vigente in Italia e nei paesi della comunità europea. Si tratta in effetti di una soluzione transitoria che, recependo in qualche modo le indicazioni contenute nel disegno di legge 2662-*bis*,

consente di proporre l'assorbimento di quel disegno di legge nel testo del decreto-legge n. 143. Infine, egli sottolinea come l'affidamento di particolari controlli al nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza costituisca una importante norma di chiusura delle disposizioni contenute nell'articolo 5.

Il relatore si sofferma quindi sulle disposizioni del capo II del provvedimento, il quale prevede una disciplina generale degli intermediari operanti nel settore finanziario, disponendo, per quelli che svolgono le attività di cui all'articolo 4, comma 2, l'iscrizione in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Inoltre, gli intermediari che esercitano la propria attività nei confronti del pubblico o che erogano credito al consumo vengono assoggettati a particolari disposizioni e devono essere iscritti in un apposito elenco speciale tenuto presso la Banca d'Italia. In sintesi, si può affermare che per tutti gli intermediari finanziari è previsto un sistema di controlli di legittimità, mentre un controllo «prudenziale» è affidato alla Banca d'Italia per gli intermediari indicati nell'elenco speciale di cui all'articolo 7.

Dopo aver sinteticamente illustrato le disposizioni di varia natura contenute nel capo III, il relatore auspica una rapida approvazione del provvedimento, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, dove si è registrato un ampio consenso su di esso. In effetti, nonostante restino insoluti alcuni aspetti di una certa importanza, è necessario che le disposizioni contenute nel provvedimento trovino una definitiva attuazione anche attraverso l'emanazione delle relative norme applicative.

Il sottosegretario SACCONI auspica una rapida approvazione del provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati e ciò anche in considerazione del fatto che la eventuale rimozione di alcuni dubbi e perplessità, concernenti alcune modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, potrebbe sortire effetti negativi e perpetrare lo stato di incertezza normativa presso gli operatori finanziari. Passando ai singoli aspetti segnalati dal relatore, il Sottosegretario sottolinea come, con riferimento al problema della banca dati, la soluzione adottata rappresenti il massimo equilibrio raggiungibile per il momento. In effetti, si è adottato un sistema che prevede l'attivazione di una diffusa rete informativa che raccoglie dati aggregati, al fine di individuare eventuali anomalie, come presupposto per indagini più approfondite. Tale impostazione consente di recepire il contenuto del disegno di legge n. 2662-*bis*, fermo restando l'impegno a seguire attentamente l'evolversi, in sede comunitaria, della strumentazione informatica centralizzata per la lotta al riciclaggio.

Passando alla questione dei libretti di risparmio al portatore, il Sottosegretario, dopo aver lamentato il modo in cui la Camera dei deputati è pervenuta all'approvazione del relativo emendamento, sottolinea come la disposizione susciti molte preoccupazioni, non tanto nel merito, quanto per le difficoltà applicative che si incontreranno. Al riguardo, è condivisibile il suggerimento del relatore di consentire al Ministro del tesoro di avvalersi della potestà regolamentare, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), al fine di applicare la norma secondo ipotesi tecnico-normative praticabili.

Quanto alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, il Sottosegretario rileva come da essa non consegue l'obbligo di effettuare il monitoraggio per ogni operazione, ma solo per quelle di importo superiore a 20 milioni, mentre dichiara di apprezzare il mantenimento, all'articolo 5, comma 10, dei compiti di controllo affidati alla Guardia di finanza. Passando alle disposizioni contenute nel capo II, egli sottolinea come la novità fondamentale sia costituita dal sottoporre a vigilanza prudenziale tutti quegli operatori che, direttamente o indirettamente, raccolgono mezzi finanziari altrui; tale vigilanza, che sarà esercitata valutando il rapporto indebitamento-patrimonio, è finalizzata al controllo di stabilità degli enti in questione.

Il senatore GAROFALO esprime, a nome del Gruppo comunista-PDS, un giudizio favorevole sul provvedimento; egli manifesta invece la propria contrarietà all'ipotesi di assorbimento del disegno di legge n. 2662-*bis*, in quanto il sistema di raccolta dei dati, individuato nel decreto-legge n. 143, pur costituendo un notevole passo in avanti nella lotta alla criminalità organizzata, non si risolve nella costituzione di una specifica banca-dati unica centralizzata, su cui ancora non è stato svolto un dibattito approfondito ed esaustivo.

Il senatore PELLEGRINO dichiara di concordare con il senatore Garofalo per quanto concerne la proposta di assorbimento del disegno di legge n. 2662-*bis*. Si dichiara invece favorevole all'approvazione del decreto-legge, affermando di apprezzare soprattutto l'inasprimento delle sanzioni rispetto alla versione originaria. Con riferimento alla questione dei libretti di risparmio al portatore, egli ritiene che le limitazioni introdotte siano condivisibili, in quanto la loro mancanza poteva in qualche modo dar adito ad operazioni elusive. Ritiene inoltre che i problemi applicativi, richiamati dal Sottosegretario, siano superabili prevedendo, per esempio, il frazionamento degli importi superiori al limite stabilito tra più libretti di risparmio ed eventualmente rendendo nominativi i libretti al portatore.

Dopo aver espresso perplessità sull'interpretazione data dal Sottosegretario all'articolo 2, comma 3, l'oratore ritiene che, nell'ambito della disciplina degli intermediari finanziari, sarebbe opportuno introdurre una disposizione che superi l'attuale divieto di erogazione, da parte delle società di appartenenza, di mutui agli amministratori delle società stesse e, quindi, anche di quelli delle società finanziarie; al riguardo, sarebbe opportuna una disposizione analoga a quella dell'articolo 38 della legge bancaria, che consente, a certe condizioni, le operazioni suddette.

Il presidente BERLANDA, dichiaratosi favorevole al provvedimento, si rimette invece alla Commissione quanto alla proposta di assorbimento del disegno di legge n. 2662-*bis*. Sottolinea inoltre che le disposizioni, di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, concernenti i requisiti di onorabilità e di qualificazione professionale degli amministratori e dei sindaci delle società finanziarie, sembrano meno rigorose di quelle previste nel testo originario (che recepissero sostanzialmente le indicazioni del Senato). In particolare, egli giudica inopportuna - senza

tuttavia proporre un conseguente emendamento – la richiesta dell'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, quale requisito alternativo e non aggiuntivo, di almeno uno dei sindaci effettivi.

Il Presidente avverte infine che, in attesa dell'acquisizione dei prescritti pareri, è necessario rinviare l'esame dei provvedimenti in titolo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,10.*

**ISTRUZIONE (7ª)**

MARTEDÌ 2 LUGLIO 1991

**291ª Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

ARFÈ

*indi del Presidente*

SPITELLA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Melillo e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Zoso.*

*La seduta inizia alle ore 16,25.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**Statizzazione e nuova denominazione degli Educandati femminili riuniti di Napoli (2819)**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta dell'11 giugno scorso.

Il presidente ARFÈ avverte che sostituirà il relatore Zecchino assente. L'amministrazione degli Educandati femminili di Napoli ha fornito le notizie sul suo ordinamento, sui servizi offerti e la situazione del personale richieste in sede di discussione generale. Illustra quindi brevemente i suddetti dati.

Dopo che il sottosegretario MELILLO ha chiarito alcune questioni relative alle notizie riportate dal Presidente, il senatore VESENTINI sollecita informazioni aggiuntive riguardo al personale e ai destinatari dei servizi offerti dagli Educandati riuniti di Napoli.

Rispondendo ad una domanda del presidente ARFÈ, il sottosegretario MELILLO dichiara poi di non essere ancora in grado di indicare una nuova copertura finanziaria al disegno di legge in titolo.

Dopo che la senatrice CALLARI GALLI e il senatore BOMPIANI hanno sollecitato una risposta in tempi brevi, il presidente ARFÈ rinvia il seguito della discussione.

**Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico  
(2843)**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 18 giugno scorso.

Il presidente ARFÈ invita i senatori a presentare gli emendamenti al disegno di legge, affinché possano essere inviati alla Commissione bilancio qualora comportino implicazioni di ordine finanziario.

Il relatore MANZINI dà conto dell'audizione dei rappresentanti dell'Unione delle Province d'Italia, svoltasi il 25 giugno scorso. In quella sede sono state sottoposte all'attenzione della Commissione alcune questioni rilevanti in materia di edilizia scolastica, che in parte possono essere affrontate con il disegno di legge in titolo ed in parte dovranno invece costituire materia del provvedimento più ampio, la cui necessità è ormai generalmente riconosciuta. In particolare, lo stanziamento finanziario destinato dal provvedimento all'adeguamento delle scuole alle norme di sicurezza di igiene ed agibilità dovrebbe essere impiegato anche per il completamento di edifici scolastici già in corso di costruzione. Propone quindi un emendamento in tal senso al comma 4 dell'articolo 1.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio ha rinviato l'espressione del parere sul disegno di legge in titolo.

La senatrice CALLARI GALLI ed il senatore AGNELLI Arduino si associano, a nome rispettivamente del Gruppo comunista-PDS e del Gruppo socialista, alla proposta del relatore.

Il sottosegretario MELILLO esprime alcune perplessità sulla proposta del relatore che, a suo avviso, considerata anche l'esiguità dello stanziamento snaturerebbe il disegno di legge che, mirante solo ad eliminare le situazioni di pericolosità e d'inagibilità di un gran numero di scuole italiane. Pur comprendendo le esigenze degli enti locali, invita quindi il relatore ad indicare quanto meno un limite entro il quale le risorse stanziate con il disegno di legge in titolo potranno essere utilizzate per le opere di completamento ricordate.

Il RELATORE, accogliendo il suggerimento del Sottosegretario, propone di prevedere che il finanziamento di 1.500 miliardi sia finalizzato per due terzi all'adeguamento degli edifici alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità, e per un terzo al completamento di edifici scolastici.

Il senatore VESENTINI illustra un emendamento al comma 5 dell'articolo 4, volto a chiarire che i fondi previsti dalla legge n. 910 del 1986 potranno essere utilizzati per la manutenzione straordinaria soltanto su beni di proprietà delle università o concessi per uso perpetuo gratuito o in comodato d'uso.

Il presidente ARFÈ ritiene che non sia necessario inviare gli emendamenti presentati dal relatore e dal senatore Vesentini alla Commissione bilancio, poichè non implicano maggiori oneri o minori entrate.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**Disciplina generale della dichiarazione di equipollenza dei titoli di laurea ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi (2396)**

(Discussione e rinvio)

Il presidente SPITELLA ricorda che la Commissione ha convenuto di avviare la discussione del disegno di legge n. 2396, con l'intesa di esaminarlo congiuntamente al disegno di legge n. 2653, qualora la Presidenza del Senato disponga il richiesto trasferimento alla sede deliberante per il secondo.

Riferisce sul provvedimento in titolo il relatore AGNELLI Arduino, il quale ne ricorda brevemente l'originaria finalità, di delegificare la dichiarazione di equipollenza fra le lauree ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi. Tuttavia l'evoluzione normativa subita dall'ordinamento universitario, e in particolar modo l'avvenuta entrata in vigore della legge di riforma degli ordinamenti didattici (n. 341 del 19 novembre 1990), rendono superato l'articolo unico governativo. Egli propone pertanto di sostituirlo integralmente con una nuova stesura, secondo la quale le equipollenze fra i diplomi di laurea ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sono dichiarate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tale atto è emanato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e, per le professioni sanitarie, con il Ministro della sanità, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) e sentiti anche gli ordini professionali interessati. Sugli schemi di decreto è richiesto inoltre il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Conclude manifestando piena disponibilità ad ogni suggerimento migliorativo della sua proposta, che comunque mira ad offrire tutte le opportune garanzie.

Si apre il dibattito.

Il senatore VESENTINI solleva un dubbio in ordine all'opportunità di prevedere un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Presidente della Repubblica e si sofferma sul regime di controlli relativo a tali atti.

Il senatore BOMPIANI, nel dirsi favorevole alla delegificazione della materia, da ancorare tuttavia a criteri precisi, sottolinea la delicatezza dell'argomento e invita a tener conto della normativa comunitaria.

Il sottosegretario ZOSO aderisce alle preoccupazioni del senatore Bompiani, osservando che l'ordinamento universitario in futuro prevederà titoli molto eterogenei e meccanismi di equipollenza non sufficientemente meditati potrebbero comportare gravi conseguenze rispetto al mercato del lavoro, agli sbocchi professionali e - di riflesso - anche all'ordinamento interno dei corsi di studio. Condivide anche il richiamo alla necessità di tener conto dell'ordinamento comunitario.

Il presidente SPITELLA osserva in primo luogo che l'emendamento proposto dal relatore modifica l'oggetto stesso del disegno di legge. Questo, nella stesura originaria, riguardava le dichiarazioni di equipollenza ai fini dei pubblici concorsi; tuttavia la materia è già stata regolata dalla menzionata legge n. 341 del 1990 che, all'articolo 9, comma 6, l'ha delegata. Il nuovo testo del relatore va allora coordinato sia con tale norma, sia con le altre disposizioni sugli ordinamenti didattici, ove è prevista l'emanazione di decreti presidenziali, su proposta del Ministro dell'università, previo parere del CUN, ma senza quello delle Commissioni parlamentari. Dopo aver espresso una valutazione favorevole sul principio della delegificazione, il Presidente ricorda - in relazione al problema sollevato dal senatore Vesentini - le norme della legge n. 400 del 1988 (recante la disciplina dell'attività di Governo) e della legge n. 13 del 1991 (recante l'elenco degli atti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica).

Il RELATORE prende atto delle indicazioni emerse dal dibattito in ordine all'opportunità di menzionare il quadro di riferimento europeo e di tener conto della peculiarità di talune lauree.

Il PRESIDENTE, in conclusione, invita il relatore ed il Governo ad approfondire le questioni emerse dal dibattito, sottolineando in particolare l'esigenza di coordinare il nuovo testo con la normativa sugli ordinamenti didattici, e non introdurre procedimenti più complessi di quelli ivi previsti per la definizione dei corsi di diploma e di laurea.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore CHIARANTE avverte che la Corte dei conti ha rinviato, alla fine del mese di maggio, al Ministero per i beni culturali ed ambientali il decreto attuativo della legge n. 84 del 1990, sul quale la 7<sup>a</sup> Commissione, nel corso dell'esame quale affare assegnato della Presidenza del Senato, aveva espresso rilievi fortemente critici. Il suo Gruppo ha quindi predisposto un atto di indirizzo al Governo, che auspica venga esaminato dalla Commissione al più presto secondo le procedure più opportune.

Il presidente SPITELLA fornisce assicurazioni in proposito.

*INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO*

Il presidente SPITELLA avverte che l'ordine del giorno delle due sedute già convocate per domani, mercoledì 3 luglio alle ore 8,30 e giovedì 4 luglio alle ore 9 è integrato dal seguito della discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 2566.

*La seduta termina alle ore 17,45.*

**INDUSTRIA (10ª)**

MARTEDÌ 2 LUGLIO 1991

**301ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
FRANZA

*La seduta inizia alle ore 16,30.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente FRANZA comunica che l'Ufficio di Presidenza ha deciso di accelerare l'*iter* del disegno di legge sull'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (atto Senato n. 2740): per tale ragione nelle sedute già convocate per la corrente settimana si provvederà a risolvere alcune questioni problematiche e avrà inizio la votazione degli articoli. Nel corso della prossima settimana, inoltre, è prevista l'approvazione del testo che sarà inviato immediatamente all'altro ramo del Parlamento per consentire l'esame delle modifiche introdotte dal Senato.

L'Ufficio di Presidenza - prosegue il presidente Franza - ha stabilito di integrare il programma dell'indagine conoscitiva sulla competitività tecnologica dell'industria italiana e di riprendere al più presto l'esame del disegno di legge sulla disciplina del mercato dell'arte.

Il senatore GIANOTTI prospetta l'opportunità di porre all'ordine del giorno i disegni di legge n. 2644, sulla disciplina che tutela le terrecotte popolari, e n. 2645, recante la delega al Governo per emanare il testo unico in materia di sicurezza degli impianti tecnici.

Sulle proposte si apre un breve dibattito nel corso del quale intervengono ripetutamente i senatori ALIVERTI, MANCIA, GIANOTTI, MONTINARO e il presidente FRANZA: si conviene infine di riesaminare nel prosieguo dei lavori l'opportunità di inserire all'ordine del giorno i disegni di legge nn. 2644 e 2645.

Il presidente FRANZA avverte che, a causa dei concomitanti impegni dell'Assemblea, è necessario rinviare alle prossime sedute la trattazione dei disegni di legge all'ordine del giorno.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 17.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 2 LUGLIO 1991

**231<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PAGANI

*Intervengono il Ministro per il coordinamento della protezione civile Capria ed il sottosegretario di Stato per l'ambiente Angelini.*

*La seduta inizia alle ore 10,45.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991 (2887), approvato dalla Camera dei deputati**

(Esame e conclusione)

Il presidente PAGANI dà lettura dei pareri favorevoli con osservazioni pervenuti da parte delle Commissioni permanenti 7a, 8<sup>a</sup> e da parte della Commissione bicamerale per le questioni regionali.

Il relatore, senatore ZANGARA, esprime in primo luogo apprezzamento per il fatto che la Camera dei deputati, nell'esame di un decreto-legge che reitera un precedente testo già approvato dal Senato della Repubblica, abbia accolto gran parte delle indicazioni provenienti da questo ramo del Parlamento: le norme concernenti il Belice, peraltro, pur non essendo riprodotte nel provvedimento in esame, sono oggetto del disegno di legge organico per la ricostruzione delle zone terremotate, presentato dal Governo alla Camera dei deputati. Tale testo accoglie inoltre le indicazioni provenienti dal dibattito svoltosi in Senato per quanto riguarda la ricostruzione delle zone terremotate della Sicilia orientale e la valorizzazione del patrimonio barocco del Val di Noto: i relativi finanziamenti raggiungerebbero i 3.900 miliardi, mentre le procedure previste rendono compartecipi gli enti locali e soprattutto la regione siciliana.

Il disegno di legge n. 2887 differisce dal testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica nella seduta dell'11 aprile scorso, nei seguenti aspetti: all'articolo 1, il comma 2 pone il termine del 15 giugno 1991 (e non più del 15 marzo) per la quantificazione dell'entità complessiva dei danni nelle zone terremotate della Sicilia orientale; inoltre, la valutazione dei danni da parte del Ministero della protezione civile non è più fatta soltanto «in linea di massima», com'era prima previsto; al comma 4, l'«indicazione» del Ministero della protezione civile, a proposito dei progetti-stralcio, diventa sua «proposta»; al comma 5, si aggiunge, alla definizione del piano di ricostruzione da parte della regione siciliana, la previa audizione anche delle autorità di bacino; tra le finalità del piano è aggiunta anche la tutela dell'ambiente; all'articolo 2, comma 2 - prosegue il relatore - la gestione dei sistemi di ricerca antisismica è conferita non più al Ministro per il coordinamento della protezione civile, bensì ai Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio, sempre d'intesa con la Regione siciliana.

All'articolo 4, comma 1, la proroga è fatta decorrere dalle rispettive scadenze dei titoli di credito interessati; la pubblicazione di rettifica a favore di chi dimostri di aver subito protesti poi, non si estende agli assegni bancari; l'articolo 4, comma 1-*bis* del testo approvato dal Senato della Repubblica, concernente la possibilità che i creditori richiedano la corresponsione degli interessi a tasso legale per i crediti sospesi ai sensi del comma 1, non è riprodotto nel nuovo decreto-legge. In compenso, quest'ultimo mantiene ferme con un nuovo comma 2 dell'articolo 4 le disposizioni in ordine alla sospensione, a decorrere dal 13 dicembre 1990 e fino al 30 giugno 1991, dei termini processuali, di prescrizione e di decadenza riguardanti l'accertamento e la riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali, nonché delle entrate aventi natura patrimoniale e assimilate (recependo sostanzialmente il contenuto del comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione precedente).

All'articolo 5, comma 1, non è mantenuta la necessità che le eccezionali avversità atmosferiche risultino «sulla base di domande presentate entro il 31 dicembre 1991», come previsto invece dal testo del Senato; al comma 3, la comunicazione dei programmi di risanamento ambientale è estesa anche al Ministro dell'ambiente; dopo il comma 6, è inserito un nuovo comma, di proroga del termine esistente in materia di aiuti creditizi alle aziende agricole e zootecniche danneggiate dall'eccezionale siccità verificatasi nel 1989-1990. All'articolo 6, comma 1, è esclusa la proroga al 31 dicembre 1991 del termine fissato dalla legge n. 38 del 1990 per gli interventi di competenza della protezione civile; al comma 2, è ripristinato il testo del precedente decreto-legge n. 65 del 1991, concernente il completamento degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici e da movimenti franosi, ivi compresi quelli del 5 maggio 1990 relativi alla Regione basilicata: la diversa ripartizione dei finanziamenti proposta dal Senato della Repubblica con i commi 2, 2-*bis* e 2-*quater*, non è riprodotta. È tuttavia inserito, nel testo della Camera, un comma 2-*bis*, sostanzialmente analogo al comma 2-*ter* approvato dal Senato, che per gli eventi sismici del 5 maggio 1990 e 26 maggio 1991, relativi agli edifici pubblici

della regione Basilicata, avvia un programma di adeguamento antisismico, autorizzando la spesa di lire 50 miliardi nel triennio.

All'articolo 6, comma 3, è aggiunta la previsione dell'intesa con le regioni interessate dalle misure urgenti per la prevenzione degli incendi boschivi. All'articolo 8, comma 1, è soppressa la specificazione delle sottodestinazioni della spesa di lire 13 miliardi autorizzata per il 1991; al comma 2, lo stanziamento complessivo di lire 90 miliardi è destinato non più al sostegno dell'offerta turistica, bensì alla prosecuzione degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive; al comma 4, è eliminato il riferimento alla parte terminale dei bacini idrografici del Po e dell'Adige come limite geografico per l'autorizzazione a contrarre mutui; al comma 6, si specifica che le aree di Massa e Manfredonia sono ad elevato rischio di crisi ambientale e che gli interventi di bonifica dei rifiuti speciali vanno riferiti alla marmettola. All'articolo 9 è ripristinato il testo originario dell'articolo 10 del decreto n. 65 del 1991, non accogliendo la sua semplificazione in un comma unico di proroga dei poteri straordinari del Presidente del Consiglio, proposto dal testo approvato dal Senato della Repubblica. È quindi aggiunto un articolo 9-bis, che proroga il termine relativo alla presentazione della documentazione integrativa nelle zone terremotate. Sono invece accolte le riformulazioni approvate dal Senato della Repubblica all'articolo 3, commi 1 e 5, all'articolo 4 comma 9, all'articolo 5, commi 4, 6 e 9, all'articolo 7. È poi mantenuta la soppressione dell'articolo 9 del testo originario del decreto-legge decaduto. Conclusivamente, il relatore si dichiara favorevole ad accogliere il provvedimento, così come pervenuto dalla Camera dei deputati, anche in considerazione del fatto che esso deve essere immediatamente convertito in legge, pena la sua decadenza.

Si apre quindi la discussione, nella quale interviene il senatore NEBBIA, annunciando il voto contrario del Gruppo della sinistra indipendente sul disegno di legge in esame, di cui sottolinea la disomogeneità di materie e l'incongruità di contenuto. In particolare, sottolinea che la previsione introdotta alla Camera dei deputati all'articolo 8, comma 6, costituisce un primo caso di declaratoria *ope legis* di area ad elevato rischio di crisi ambientale; sono così disattese le procedure sancite dalla legge n. 305 del 1989, per cui andrebbe precisato l'esatto ambito degli interventi adottabili ai sensi della norma introdotta.

Interviene il sottosegretario ANGELINI, per precisare che la modifica è stata apportata dalla Camera dei deputati e che il Governo la considera una mera qualificazione formale, non innovativa rispetto ai meccanismi di finanziamento previsti dall'articolo 8, comma 6; per Massa Carrara il piano di bonifica è limitato ai soli interventi di bonifica e smaltimento dei rifiuti speciali della marmettola, nè va dimenticato che vi concorrono anche finanziamenti regionali.

Il senatore TORNATI dichiara che i ritardi riscontrati nell'*iter* del disegno di legge derivano dall'ostinazione con cui il Governo ha inteso mantenere l'eterogeneità delle sue previsioni, alcune delle quali non sono da considerarsi nè necessarie nè urgenti. D'altro canto, i comuni

terremotati della Sicilia orientale considerano il testo in esame una mera sanatoria di spese già compiute, indirizzando la propria attenzione sul ben più rilevante disegno di legge organico per la ricostruzione. A questo proposito, rileva che, pur nell'auspicata celerità di *iter* andrebbero meglio chiarite le procedure d'intervento nei settori dell'edilizia residenziale e in quello finanziario.

Il Gruppo comunista - PDS non può che riconfermare il proprio giudizio contrario al disegno di legge in esame, che coglie l'occasione offerta dalle gravi calamità in oggetto per stravolgere le competenze istituzionali esistenti: su tale aspetto la maggioranza governativa si dimostra irremovibile, per cui un tentativo emendativo delle opposizioni si tradurrebbe solo nell'ulteriore decadenza del provvedimento.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati non va esente, peraltro, da numerose critiche: la procedura prevista dalla legge n. 305 del 1989 per la dichiarazione di area a rischio ambientale risulta travalicata dal contenuto dell'articolo 8, comma 6, che dovrebbe invece riferirsi esclusivamente ad un piano di bonifica di un sito inquinato, a competenze concorrenti regionali; i fondi stanziati già nella legge finanziaria per il 1991, a favore del Val di Noto, sono dirottati verso altre destinazioni, in attesa di apposite previsioni nel disegno di legge organico; la previa audizione delle autorità di bacino di cui al comma 5 dell'articolo 1 risulta incongrua, trattandosi di interventi di prevenzione antisismica. Il comma 2 dell'articolo 2, conferendo poteri di gestione dei sistemi di sorveglianza sismica ai servizi tecnici nazionali, lede le competenze consolidate dell'Istituto nazionale di geofisica e del Gruppo nazionale per la vulcanologia; l'articolo 5, comma 3, ignora il riparto di competenze esistente tra Ministero dei lavori pubblici e Ministero dell'ambiente; l'articolo 8 conferisce fondi all'autorità per l'Adriatico, nonostante quest'ultima debba avere mere funzioni di coordinamento degli interventi che competono alle singole autorità di bacino. Il comma 2 dell'articolo 8, pur migliorativo rispetto alla redazione originaria, disperde i finanziamenti lungo tutto l'arco costiero dell'Adriatico; infine, le aree urbane che risultano collegate ai fiumi Po ed Adige rappresentano una platea di interventi estremamente ampia, comprendente anche territori assai distanti dal mare Adriatico.

Interviene quindi il senatore TRIPODI, secondo il quale il decreto-legge in esame è frutto di un'impostazione erronea dell'intervento emergenziale in Sicilia orientale: mentre per le popolazioni interessate aumentavano i disagi connessi alla grave calamità occorsa, il Governo apprestava un provvedimento in cui le previsioni per le zone terremotate si accompagnavano con altri interventi, eterogenei e rivolti a più agiate zone del Paese. Il Gruppo di Rifondazione comunista preannuncia voto contrario sul provvedimento in esame auspicando l'immediata approvazione del disegno di legge organica per la ricostruzione: il dicastero della protezione civile dovrebbe - a suo avviso - rivestire un ruolo decisivo nel fronteggiare le emergenze che colpiscono il Paese, ma il Governo nel suo complesso dovrebbe corrispondervi - più adeguatamente - sostenendo la rinascita e lo sviluppo delle popolazioni colpite da tali calamità. È infine auspicabile che il piano antisismico non sia circoscritto soltanto alla Sicilia

orientale, ma si estenda alle altre zone ad elevato rischio di calamità naturali, come la Calabria ed in prospettiva l'intero territorio nazionale.

Il senatore CUTRERA, valutate positivamente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati ai primi articoli del decreto-legge, esprime forti riserve sul contenuto dell'articolo 8, per il quale l'altro ramo del Parlamento ha introdotto modifiche non migliorative: la specificazione delle destinazioni di spesa di cui al comma 1, approvata dal Senato della Repubblica, non è riprodotta nel testo in esame, nonostante fosse opportuno prevedere un vincolo finanziario che destinasse fondi anche alle attività di ricerca per il risanamento del mare, anche allo scopo di individuare scientificamente le cause del degrado del mare Adriatico; attualmente, invece, si lascia tale definizione al piano di risanamento dell'Adriatico e quindi non vi è più un momento deliberativo centrale presso il Comitato interministeriale. Anche il comma 2 dell'articolo 8 desta critiche, in quanto sono da ritenersi strutture ricettive anche quelle non strettamente alberghiere, mentre la finalità di assicurare la prosecuzione degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione parrebbe indirizzarsi al ripristino di una forma di priorità per talune zone costiere; il piano di ammortamento dei mutui appare incongruo con le destinazioni pluriennali di spesa, mentre una precisa mappatura delle aree ad alto rischio ambientale che insistono sul delta padano sarebbe vivamente richiesta; infine, la declaratoria *ope legis* di un'area ad alto rischio ambientale, di cui al comma 6 dell'articolo 8, rappresenta una novità legislativa a fronte della quale occorre precisare chiaramente l'esclusione delle procedure ordinarie previste dalla legge n. 305 del 1989, che in caso contrario potrebbero essere considerate applicabili in via interpretativa.

Il senatore FABRIS, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano, riconosce tuttavia la presenza nel testo in esame di alcuni elementi di perplessità, soprattutto per le modifiche apportate all'articolo 8. Pertanto, con particolare riferimento a quest'ultimo, illustra il seguente ordine del giorno:

«La 13<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, recante provvedimenti in favore delle popolazioni siciliane colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991,

considerato che all'articolo 8, comma 4, non compare più la previsione in base alla quale i mutui concessi ai comuni e loro consorzi compresi nei bacini idrografici del Po e dell'Adige, devono riguardare la parte terminale di detti fiumi, più esposti ai fenomeni inquinanti,

impegna il Governo

a considerare prioritari gli interventi per l'eliminazione e comunque per la riduzione dell'inquinamento effettuati nella parte

terminale dei fiumi Po ed Adige, come del resto deliberato dal Senato in sede di approvazione del disegno di legge n. 2688, di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65.»

0/2887/1/13

FABRIS, CUTRERA, ANDREINI, GOLFARI, PAGANI

Interviene il senatore SPECCHIA, che stigmatizza la lunghezza dell'*iter* del disegno di legge presso la Camera dei deputati che non consente sufficienti margini di approfondimento all'esame del Senato: del resto, il testo in esame non offre neppure miglioramenti significativi, ma anzi agli elementi negativi già noti aggiunge quello contenuto nell'articolo 8 comma 6. La declaratoria *ope legis* di area ad alto rischio ambientale a favore di Massa Carrara e di Manfredonia, infatti, viola la procedura prevista dall'articolo 7 della legge n. 305 del 1989: inoltre, si realizza un immediato finanziamento di tali aree, con priorità rispetto a quelle già dichiarate, per le quali non si è ancora pervenuti alla fase esecutiva; tale privilegio potrebbe configurare una disparità di trattamento di rilievo costituzionale, a meno che non si specifichi espressamente che sono fatte salve le procedure previste dalla legge n. 305 del 1989. Dopo aver rilevato che Governo non si è premurato di opporsi a tale modifica introdotta dalla Camera dei deputati, chiaramente peggiorativa del testo, richiede al Ministro se i danni denunciati da alcuni sindaci siano stati riscontrati come esistenti e se, in tal caso, si intenda estendere l'ambito di riferimento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1991.

Il presidente PAGANI annuncia il voto favorevole del Gruppo socialista democratico, sensibile al crescente disagio delle popolazioni dinanzi ad un *iter* parlamentare così prolungato che giudica ormai doveroso concludere senza ulteriore ritardo. In merito alla declaratoria di area a rischio per gli stabilimenti industriali di Massa Carrara e Manfredonia, esprime il timore che non siano esclusi successivi finanziamenti aggiuntivi, nonostante l'adozione di procedure urgenti di spesa di cui all'articolo 8 del testo in esame.

In sede di replica, il relatore, senatore ZANGARA, auspica che siano precisati dal Governo i rapporti esistenti in sede applicativa tra legge n. 305 del 1989 ed articolo 8 comma 6 del decreto-legge: quest'ultimo rappresenta principalmente una sanatoria per gli interventi già operati in Sicilia orientale, mentre le restanti norme riguardano diverse situazioni emergenziali.

Il sottosegretario ANGELINI, nel riconoscere che nel decreto-legge in esame risultano confluite diverse istanze ispirate all'emergenza, ne conferma tuttavia la sostanziale omogeneità: tutte le calamità naturali oggetto di intervento sono infatti connotate da urgenza, compresa la situazione della Farmoplant di Massa; quest'ultima ha registrato infatti diversi interventi parlamentari ed è oggetto di un'attività di smantellamento con conseguente reinsediamento all'estero. Il rappresentante del Governo sostiene quindi la congruità delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, intese ad evitare dispersioni di fondi, attraverso il

collegamento tra procedure di spesa e piano di risanamento dell'Adriatico: rileva quindi che essendo esse stabilite per legge, non è poi necessario l'intervento del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 4 della legge n. 183 del 1989. Garanzie vengono anche introdotte nel nuovo testo del comma 2, che viene delimitato alle sole strutture ricettive esistenti; la qualificazione di area a rischio di cui al comma 6, infine, non rende necessarie ulteriori procedure di spesa, autorizzando di per sé il Ministero ad attingere ai fondi stanziati.

Il ministro CAPRIA esprime apprezzamento per la serena discussione svoltasi che, nell'accogliere la necessità di una celere conclusione dell'*iter*, non pregiudica la successiva adozione di un disegno di legge organico sulla ricostruzione: quest'ultimo individuerà le tipologie degli interventi e le metodologie necessarie alla ricostruzione, traendo insegnamento dai lavori della Commissione d'inchiesta delle zone terremotate del 1980. Tale disegno di legge, presentato dal Governo alla Camera dei deputati, nel definire gli obiettivi della ricostruzione, delinea un programma che, nel rispetto delle autonomie locali, prevede una sede comune Stato-Regioni, nonché programmi-stralcio che vengono incontro alle necessità di primo intervento, valorizzando anche le amministrazioni centrali; procedure accelerate saranno previste per l'edilizia privata, lasciando al cittadino interessato la scelta dell'impresa e del tecnico, sottoponendo il progetto a perizie controllate dal Comune e dal Genio civile e prevedendo contributi mediante lo strumento ordinatorio sperimentato già con successo per Zafferanea Etnea. Sono inoltre previste misure per la ricostruzione del Belice, già proposte dal Senato in sede di conversione del disegno di legge n. 2688 e più correttamente introdotte in tale testo, con una più precisa definizione dei compiti e delle strutture finanziarie; per il nubifragio di Comiso, la Regione ha già compiuto gli interventi di prima necessità, considerando che l'evento risale a diversi anni addietro.

Il decreto-legge in esame ha consentito di governare l'emergenza con interventi di primo impatto, ad esempio per l'edilizia pubblica strategica: va però evitato che la Protezione civile diventi strumento di espropriazione delle competenze ordinarie, le quali devono invece rappresentare lo strumento di azione fisiologico dell'amministrazione pubblica. A tale scopo è indirizzato il disegno di legge organico per la ricostruzione, che prevede un monitoraggio oculato della spesa, interventi territoriali compatibili con le istanze amministrative locali, nonché la valorizzazione delle strutture antisismiche: è già in corso una convenzione con l'Istituto Nazionale di Geofisica, per la rilevazione in Sicilia delle zone a rischio sismico, vulcanico ed industriale.

Dopo aver aderito alle argomentazioni del sottosegretario Angelini sull'articolo 8, precisa che l'elenco dei comuni al quale il Dipartimento della protezione civile fa riferimento concerne solo gli interventi di prima urgenza e non pregiudica ulteriori accertamenti di danni.

Dopo che il sottosegretario ANGELINI ha preannunciato che il Governo è disposto ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno n. 1, ove ripresentato in Assemblea, il senatore FABRIS insiste per la sua votazione.

Con l'astensione dichiarata dalla senatrice NESPOLO, che non condivide l'attribuzione di una priorità ai comuni della parte terminale del Po e dell'Adige rispetto ad altri, la Commissione accoglie a maggioranza l'ordine del giorno n. 1, che sarà presentato all'Assemblea come proprio della Commissione.

La Commissione, conferisce quindi, a maggioranza, mandato al relatore Zangara di riferire favorevolmente all'Assemblea e di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

*La seduta termina alle ore 13,40.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 2 LUGLIO 1991

214<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

MURMURA

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

#### **Norme sugli organi del servizio della leva militare (2836)**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazione)

Riferisce il presidente MURMURA, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Conviene il senatore FRANCHI, rilevando però che il provvedimento non affronta il nodo fondamentale della riforma del servizio militare di leva.

Con questa osservazione, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

#### **Tossi Brutti ed altri: Autorizzazione alla vendita di due immobili siti nei comuni di Perugia e di Umbertide da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (2613)**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

**Misura degli interessi da corrispondersi da parte degli istituti ed aziende di credito sulle giacenze dei fondi anticipati dallo Stato o dagli enti pubblici per interventi nei diversi settori economici (2690)**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Illustra il disegno di legge il presidente MURMURA, proponendo di esprimere parere favorevole.

Conviene il senatore FRANCHI, ad avviso del quale il provvedimento si presenta anzi tardivo rispetto alle esigenze degli istituti e delle aziende di credito.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 140, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di borsa e per i trasferimenti mobiliari, nonché altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria (2886), approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il presidente MURMURA, dopo aver dato conto del provvedimento in titolo, suggerisce di esprimere parere favorevole.

Concorda il senatore FRANCHI, pur rilevando che la materia richiederebbe una riforma organica, da attuarsi a mezzo di un disegno di legge ordinaria.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (2888), approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Dopo la relazione del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991 (2887), approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Riferisce favorevolmente alla Sottocommissione il presidente MURMURA.

Il senatore FRANCHI critica il provvedimento, sottolineando la esigenza di addivenire ad una tempestiva riforma del servizio nazionale della protezione civile e di individuare per conseguenza, attraverso un provvedimento organico, i meccanismi che occorrerebbe porre in essere al verificarsi delle emergenze. Il decreto-legge n. 142, a suo avviso, lede inoltre quei criteri di omogeneità dei provvedimenti d'urgenza ai quali fa riferimento il comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988. Nel corso dell'esame del provvedimento da parte della Camera dei deputati è stato infatti introdotto un articolo 9-bis, che proroga i termini per la presentazione della documentazione integrativa relativa alla ricostruzione in seguito al terremoto dell'Irpinia, ed attiene pertanto ad una materia affatto estranea al provvedimento d'urgenza. Questi rilievi motivano il voto contrario del Gruppo comunista-PDS.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole a maggioranza.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**BILANCIO (5°)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 2 LUGLIO 1991

**237° Seduta***Presidenza del Senatore*

CORTESE

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'ambiente Angelini e per le finanze Susi.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE**

Il senatore SPOSETTI lamenta la costante assenza del Rappresentante del tesoro ai lavori della Sottocommissione, che si riflette anche sulla maggiore difficoltà ad assumere le decisioni di competenza della Sottocommissione stessa. Ciò vale tanto più in un momento in cui è in atto un tentativo di scaricare sul Parlamento la responsabilità dell'espansione della spesa pubblica.

Si associa alle considerazioni svolte il presidente CORTESE.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 140, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di borsa e per i trasferimenti mobiliari, nonché altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria (2886), approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti. Parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il presidente CORTESE osservando che si tratta di un decreto-legge, già approvato dalla Camera dei deputati, volto a prevedere una serie di interpretazioni in materia di IVA e di imposizione sui contratti di borsa, su cui la Commissione bilancio della Camera, pur avendo iniziato l'esame, non ha fornito il parere, anche se il Rappresentante delle finanze ha fatto presente che alcune modifiche parlamentari al testo originario - come la soppressione dell'articolo 2,

comma 1, e il comma 4-bis del medesimo articolo, - sono destinate a creare seri problemi di gettito.

Peraltro lo stesso testo del decreto non appare esente da rilievi.

Per quanto riguarda l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, dalla relazione si evince un minor gettito (il comma 3 è poi stato soppresso dalla Camera dei deputati). La copertura è a carico delle maggiori entrate conseguenti alla variazione delle imposte sui prodotti petroliferi: si ricorda che sulla questione vi sono state numerose pronunzie della Commissione per assenza della copertura finanziaria.

Uguualmente problemi derivano dall'articolo 3, comma 1 (confermato dalla Camera dei deputati), da cui secondo la relazione tecnica deriva una perdita di gettito. Dall'articolo 3, comma 11 ugualmente si verifica un onere per compensi ai concessionari dei servizi di riscossione, pari a 120 miliardi, con copertura sull'apposito capitolo di bilancio, che secondo la relazione tecnica presenta una necessaria capienza.

Particolarmente rilevante appare comunque l'articolo 6 - non modificato dalla Camera dei deputati - che prevede una spesa di 130 miliardi per il solo 1991 per una serie di attività di potenziamento dell'amministrazione finanziaria, con copertura a carico dell'accantonamento di fondo globale relativo ai CAF, solo per il primo anno. Esistono forti dubbi che tutte le attività di cui a questo comma 6 si esauriscono in un anno: si tratta quindi di spese che hanno la durata che va al di là dell'anno e per le quali la copertura non può essere limitata al solo esercizio in corso. Indubbiamente tale limitazione è dettata dal fatto che il medesimo accantonamento di fondo globale costituisce la base di copertura per il provvedimento sulla istituzione dei centri di assistenza fiscale, egualmente in calendario in Assemblea nella settimana che va dal 2 luglio in poi. Per cui, estendendo la copertura dell'articolo 6 per il disegno di legge negli anni successivi, si incrementano i problemi di copertura per il decreto-legge istitutivo dei CAF (A.S. 1746).

Un'altra disposizione che probabilmente comporta una minore entrata è la soppressione da parte della Camera dei deputati del comma 3 dell'articolo 7.

Sono stati poi presentati emendamenti dal Governo, tutti essenzialmente volti a ripristinare il testo originario, per cui in sé non dovrebbero avere problemi.

Rimane quindi la duplice questione della copertura dell'articolo 1, commi 1, 2, 2-bis e 10, e dell'articolo 3, comma 1, a carico delle entrate di cui ai prodotti petroliferi, e l'articolo 6, che ha la copertura solo per un anno. Rimane anche la soppressione dell'articolo 7, del comma 3.

Ricorda poi che il Tesoro si è dichiarato contrario al comma 1-bis dell'articolo 1, che determina una generalizzata ed occulta riduzione dell'aliquota IVA applicabile a tutte le prestazioni di servizi, alla soppressione del comma 1 dell'articolo 2, che provoca una notevole perdita di gettito e rende necessarie onerose procedure per la contabilizzazione dei tributi per i quali è possibile effettuare la compensazione, al comma 4-bis dell'articolo 2, che si presta a possibili manovre elusive, o comunque tendenti a determinare minori entrate per il bilancio statale.

Il senatore SPOSETTI fa presente che il Ministero delle finanze si era impegnato a fornire una adeguata documentazione relativamente all'utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dalle imposte sui prodotti petroliferi.

Su proposta del presidente CORTESE la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere contrario per mancanza di copertura sull'articolo 1, commi, 1, 2, 2-bis e 10; sull'articolo 2, commi, 1 e 4-bis; sull'articolo 3, comma 1; e sull'articolo 6.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991 (2887), approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 13ª Commissione. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce il presidente CORTESE, facendo presente che si tratta di ulteriore reiterazione del decreto-legge relativo al terremoto del dicembre 1990 nella Sicilia occidentale. Il testo complessivamente ricalca quello precedente, sul quale già si era espressa la Commissione. Le coperture vengono tratte su vari accantonamenti di fondo speciale, che presentano le necessarie disponibilità, ad eccezione dell'onere di cui all'articolo 10, che è operato sulle disponibilità per il 1990 in conto residui del capitolo 7602 della Presidenza del consiglio: su tale norma già la Commissione si era espressa in senso favorevole e analogamente è accaduto presso la Camera dei deputati. Altre coperture su capitoli vengono operate con contestuale riduzione dell'autorizzazione di spesa. Pertanto non sembrerebbe vi sia nulla da osservare.

Passando all'esame delle singole norme, si deve ricordare che il comma 2 dell'articolo 1 proroga al 15 giugno la valutazione dell'entità complessiva dei danni. Il comma 2 dell'articolo 3, in tema di trattamento di invalidità, dovrebbe essere quantificato, al fine di riferire l'onere all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 (come richiesto nel precedente parere reso il 27 marzo 1991).

Il comma 1 dell'articolo 4 ha operato una proroga di termini in scadenza dei titoli esecutivi, facendola decorrere dalle rispettive scadenze. Il comma 4 del medesimo articolo ha visto un parere contrario della Commissione bilancio della Camera, che ha richiesto la specificazione che l'aliquota ridotta dell'IVA ivi prevista, si applichi solo ai beni connessi con gli eventi sismici, ma non è stato modificato. Il comma 5 poi ha suscitato perplessità da parte del Servizio bilancio della Camera relativamente alla mancata quantificazione del gettito delle imposte. Il comma 9, contiene un errore materiale, rinviando al comma 2 dell'articolo stesso anziché al 3.

L'articolo 5 ha già visto, nella precedente versione, il parere contrario della Commissione sul comma 4, che va coperto con l'autorizzazione complessiva di spesa prevista dall'articolo 6, e non con l'utilizzazione del capitolo 9010 del Tesoro, che presupporrebbe

l'annullamento dell'autorizzazione di spesa della legge ad esso riferita. Il comma 6-bis del medesimo articolo, riferisce al 31 luglio gli aiuti creditizi alle aziende agricole danneggiate dalle calamità naturali. Il Servizio del bilancio della Camera ha ritenuto scarsamente comprensibile il comma 7 del medesimo articolo.

Circa l'articolo 6, il precedente parere conteneva un invito all'Assemblea a limitare l'integrale utilizzazione dell'accantonamento del fondo speciale relativo al reintegro del fondo per la protezione civile, onde scongiurare il rischio che future necessità non dispongano di risorse di copertura, atteso anche il fatto che la disposizione in esame rende permanente la spesa. Ad avviso del Servizio bilancio della Camera sarebbe inoltre opportuno chiarire la congruità della spesa di cui al comma 3, in materia di prevenzione degli incendi boschivi.

L'articolo 7, concerne mutui aggiuntivi con la Cassa depositi e prestiti: nel precedente parere non si sollevavano rilievi, il Servizio bilancio della Camera ha ravvisato il rischio che essi comportino effetti sulla gestione di Tesoreria e nel frattempo sono intervenute le deliberazioni del Senato relativamente all'articolo 14 del disegno di legge n. 2809, in tema di finanza pubblica.

Relativamente all'articolo 9, il precedente parere della Commissione rappresentò la «profonda avversione» della Commissione per la disposizione, che attribuisce al Presidente della regione Sicilia gestione di fondi già di competenza della Presidenza del consiglio.

L'articolo 9-bis, provvedendo ad un differimento dei termini per le domande, potrebbe provocare maggiori oneri.

Fa poi presente che il Tesoro si è dichiarato favorevole al provvedimento, osservando, in particolare che il comma 2, dell'articolo 3 è stato quantificato nel limite massimo di un miliardo, che il comma 5, dell'articolo 4, prevede agevolazioni che concernono interventi a seguito di eventi sismici. Il comma 4 dell'articolo 5 utilizza risorse finalizzate alla realizzazione di interventi rientranti in gran parte tra gli obiettivi in difesa del suolo cui è diretta la legge n. 183 del 1989. La disposizione di cui all'articolo 7 a carattere interpretativo e non comporta oneri, mentre l'articolo 9-bis concerne unicamente la presentazione della documentazione integrativa, e quindi non risulta oneroso.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole con le osservazioni evidenziate dal presidente CORTESE.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (2888), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Parere alla 6ª Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente CORTESE, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

**Indennità di bilinguismo per il personale non assoggettato alla contrattazione del pubblico impiego in servizio presso uffici operanti nella Regione Valle d'Aosta (2861)**

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Parere favorevole su emendamenti)

Riferisce il presidente CORTESE osservando che si tratta di disegno di legge d'iniziativa governativa, mirante a conferire indennità di bilinguismo a personale pubblico in servizio in Valle d'Aosta. In base alla relazione tecnica l'onere parte da 1 miliardo e 158 milioni per il 1992, sino a giungere a 1 miliardo e 296 milioni nel 1993. Quanto alla copertura, essa è tratta, per 500 milioni, mediante integrale utilizzazione dello specifico accantonamento di fondo globale, che presenta la necessaria disponibilità, e, per la restante parte, sull'accantonamento relativo alla legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato, che invece risulta non più disponibile.

Il senatore DUJANY illustra alcuni emendamenti, da lui presentati, in base ai quali, al fine di contenere la spesa del provvedimento, si modifica l'articolo 1, onde espungere dai beneficiari i graduati e le truppe delle Forze Armate, riducendo, contemporaneamente all'articolo 2 l'onere complessivo, per far fronte al quale si ricorre allo specifico accantonamento di fondo globale e ad una limitata quota della voce concernente le iniziative di enti ed organismi pubblici e privati per l'attuazione di interventi di promozione della cultura dell'innovazione tecnologica e di qualità.

Su proposta del presidente CORTESE la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole sul provvedimento nel presupposto dell'accoglimento dell'emendamento a firma Dujany.

**Emendamenti al disegno di legge: Petrara ed altri: Conservazione recupero urbanistico, ambientale ed economico degli *habitat* rupestri e delle testimonianze storico-artistiche delle «gravine» (50)**

(Parere alle Commissioni riunite 7ª e 13ª. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 marzo.

Il presidente CORTESE avverte che è pervenuto un parere contrario dalla 7ª Commissione sull'utilizzo in difformità dell'accantonamento utilizzato a copertura del provvedimento. Propone pertanto l'espressione di un parere contrario per mancanza di copertura.

Concorda la Sottocommissione.

**Boldrini ed altri: Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace (588)**

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 luglio 1990.

Il presidente CORTESE fa presente che il provvedimento mira ad estendere ai cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace le stesse provvidenze destinate alle vittime civili di guerra. Tuttavia il Tesoro ha fatto sapere che probabilmente sarebbe utile equiparare tali cittadini agli invalidi per servizio piuttosto che agli invalidi di guerra.

In base ad una bozza di relazione tecnica, si desume che l'onere del provvedimento è di poco più di un miliardo l'anno. Tuttavia occorre reperire la copertura, atteso che la voce indicata nel provvedimento non è più presente nell'attuale legge finanziaria.

Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame, al fine di dar modo al Tesoro di definire anche la clausola di copertura.

Concorda la Sottocommissione ed il seguito dell'esame è rinviato.

**Emendamenti al disegno di legge: Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali (2787), approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 1ª Commissione. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Riferisce il Presidente CORTESE, facendo presente che dopo che il 12 giugno 1991 la Commissione ha trasmesso un parere favorevole sul disegno di legge n. 2787 - nel quale si doveva considerare assorbito quello n. 2538 - nel presupposto che l'articolo 6 utilizzasse a copertura anche l'accantonamento di fondo globale relativo al 1993, sono pervenuti emendamenti da parte della Commissione di merito.

Per quanto di competenza occorre far presente che l'emendamento 1.0.2 istituisce un posto di dirigente generale e due di primo dirigente e prevede un trattamento obbligatorio di missione, mentre il testo governativo sanciva la non variazione degli organici.

Gli emendamenti 6.1 e 6.2 mirano a modificare la copertura, elevandola all'intero valore dell'originario accantonamento di fondo globale, che tuttavia non è più disponibile se non per la cifra indicata nell'articolo 6.

Il Tesoro si è dichiarato contrario, oltre ai predetti emendamenti, anche a quello 4.0.2, che, conferendo ad un primo dirigente funzioni di patrocinio, porrebbe problemi di diversificazione dei trattamenti economici.

Propone pertanto di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura, sugli emendamenti 1.0.2, 4.0.2, 6.1 e 6.2.

Concorda la Sottocommissione.

**Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (2714), approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 2ª Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente CORTESE, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

**Modifiche della dotazione organica del personale dirigenziale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (2720), approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2ª Commissione. Parere favorevole)**

Riferisce il presidente CORTESE, osservando che si tratta di un disegno di legge governativo, approvato dalla Camera dei deputati, volto a prevedere l'aumento della dotazione organica dei dirigenti delle cancellerie con corrispondente riduzione dell'VIII qualifica, senza che ciò dovrebbe comportare assunzioni.

Sulla base della elaborazione della Camera dei deputati, è stato incrementato a 47 il numero precedentemente fissato in 39 di posti dell'VIII qualifica da sopprimere, per avere la compensazione tra i due effetti.

Il Tesoro ha fatto sapere che non sussistono problemi.  
Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

**Deputato Vairo: Modifica ed integrazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente la progressione di carriera di alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario (2782), approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 2ª Commissione. Parere contrario ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Riferisce il presidente CORTESE osservando che si tratta di un disegno di legge parlamentare, già approvato dalla Camera dei deputati, volto a prevedere per i magistrati che l'anticipo di tre anni, ai soli effetti giuridici, della nomina alla qualifica rivestita, si applica anche qualora la nomina di aggiunto giudiziario sia intervenuta dopo due anni dall'ingresso in carriera: in sostanza, la norma intende dare la possibilità di usufruire dell'anticipo dei tre anni anche a coloro che hanno conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario in epoca successiva allo scadere del biennio dalla loro entrata in carriera.

La Camera dei deputati ha riquantificato l'onere, elevandolo, sempre con la copertura sull'accantonamento generico relativo agli interventi vari nel settore della giustizia. Sempre alla Camera il rappresentante del Tesoro ha fatto però presente che - ciononostante - vi sono perplessità sulla quantificazione degli oneri, nonostante che il Tesoro stesso abbia certificato la relazione tecnica, da cui si evince che sono interessate 180 unità di personale.

È indispensabile una chiarificazione del Tesoro sulla parte relativa alla quantificazione degli oneri, nonché sulla possibilità di oneri futuri per l'accelerazione di carriera dovuta al riconoscimento di un anno di anzianità nelle qualifiche.

Il Tesoro fa ora sapere di ritenere la quantificazione dell'onere sottostimata e, in ogni caso, carente dell'indicazione dell'onere a regime.

Propone pertanto l'espressione di un parere contrario, per mancanza di copertura.

Concorda la Sottocommissione.

**Norme sugli organi del servizio della leva militare (2836)**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione. Parere favorevole)

Riferisce il presidente CORTESE osservando che il disegno di legge, d'iniziativa governativa, verte in tema di riorganizzazione dei servizi di leva. La relazione afferma che esso non comporta oneri. Tuttavia, l'articolo 5 dà facoltà al ministro della difesa di variare il numero e le sedi degli uffici di leva. Occorre valutare se tale disposizione possa essere foriera di spesa.

Fa poi presente che il Tesoro ha lamentato la propria mancata consultazione nella definizione del provvedimento. Osservando tuttavia che esso non comporta conseguenze di carattere finanziario. Propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

**Rumor ed altri: Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle Ville venete (1478-B)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente CORTESE, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

**Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali (2519-bis)** (Stralcio degli articoli 2, 5 e delle connesse parti dell'articolo 8 del disegno di legge n. 2519 deliberato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente nella seduta del 20 novembre 1990)

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su testo proposto dalla Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Riferisce il presidente CORTESE, ricordando che dopo che la Commissione bilancio aveva espresso, in data 13 novembre 1990 parere favorevole a condizione di fare riferimento all'accantonamento previsto in materia di valorizzazione dei beni culturali dalla legge finanziaria 1991, la Commissione di merito ha trasmesso un testo del Comitato ristretto del 13 giugno 1991.

In primo luogo si deve osservare che tale testo opera il raddoppio degli oneri, portandoli a 870 miliardi nel triennio (dei quali però risultano coperti con l'utilizzo degli accantonamenti sotto indicati solo 864 miliardi) e coprendoli sia con l'accantonamento specifico, sia con quello concernente interventi per l'edilizia storico-artistico monumentale, sia infine con quello relativo al FIO. Tra l'altro l'articolo 5 prevede che il 5 per cento degli stanziamenti vadano per pagare un compenso incentivante al personale: per tale norma, oltre a mancare una relazione tecnica, non risulta ammissibile l'utilizzazione di accantonamenti destinati a spese in conto capitale.

Nel merito del testo si deve far presente che l'articolo 2, comma 4, prevede deroghe al regime ordinario di contabilità relativamente all'approvazione dei progetti di spesa. L'articolo 3 verte in tema di esecuzione dei lavori e facoltizza il piano annuale a scegliere le modalità del relativo affidamento: occorre chiedersi se sia ammissibile una procedura così elastica. L'articolo 7 prevede il contributo del Ministero dei beni culturali in ordine all'accensione di mutui per un complesso di 1.000 miliardi, da erogarsi da istituti autorizzati dal Ministero del tesoro. L'onere viene indicato solo fino al 1995, senza precisare la copertura. Ove la copertura dovesse essere riferita a quella più generale del disegno di legge, si deve far presente che gli accantonamenti ivi indicati mancano della caratterizzazione di limite di impegno.

L'articolo 8 istituisce un istituto di credito per i beni culturali, demandandogli, tra l'altro, l'esercizio di attività di concessione di mutui agevolati e la dotazione di un fondo di garanzia da parte dello Stato di 30 miliardi. Probabilmente sarebbe opportuno che della materia si occupasse la Commissione che ha competenza specifica sull'argomento creditizio.

Propone conclusivamente di richiedere al Governo la trasmissione della relazione tecnica sul provvedimento.

Concorda la Sottocommissione e l'esame è rinviato.

**Deputati Seppia ed altri: Contributi per le celebrazioni del cinquecentenario di Piero della Francesca e di Lorenzo il Magnifico, per istituti musicali e accademie di belle arti, nonché per la catalogazione di archivi di notevole interesse storico (2706-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione. Parere favorevole)**

Riferisce il presidente CORTESE osservando che giunge modificato dalla Camera il provvedimento recante contributi per il cinquecentenario di Piero della Francesca ed altre disposizioni per Istituti, Accademie ed archivi. La copertura è interamente tratta sull'accantonamento relativo a «Iniziative a favore della cultura», sul quale originariamente insisteva anche il disegno di legge governativo concernente l'istituzione del ruolo dei luogotenenti, ma che ora a seguito di una doppia prenotazione conforme può ritenersi interamente dedicato al provvedimento in oggetto. Per quanto di competenza non sembrerebbe esservi nulla da osservare.

Fa poi presente che il Tesoro si è dichiarato contrario, nel merito dell'iniziativa, con particolare riferimento all'articolo 3, che manca di qualsiasi indicazione circa i criteri e i metodi da seguire nella ripartizione dei contributi in favore degli istituti ivi previsti, da operarsi esclusivamente con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione.

Propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

**Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico (2843)**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente CORTESE facendo presente che il disegno di legge riproduce il noto decreto-legge in tema di edilizia scolastica. Relativamente al merito si deve osservare che il comma 2 dell'articolo 1 prevede la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, per un ammontare complessivo di 1.500 miliardi: occorre domandarsi se tale proposta sia coerente con quella di cui al disegno di legge n. 2809, di conversione del decreto-legge in tema di finanza pubblica. Tra l'altro la copertura viene attuata sull'accantonamento relativo al concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni, ecc., utilizzando 200 miliardi per il 1992 e solo 165 negli anni successivi, il che pare incongruo, poichè la somma non dovrebbe diminuire nel secondo anno. Inoltre occorrerebbe chiedere il parere sull'utilizzo dell'accantonamento in difformità alla 1<sup>a</sup> Commissione.

Analogamente occorrerebbe chiedere il parere sull'utilizzo in difformità degli accantonamenti relativi alla partecipazione all'Esposizione universale di Siviglia e agli interventi per le politiche giovanili, di cui all'articolo 2, rispettivamente, alla 3<sup>a</sup> e alla 1<sup>a</sup> Commissione.

L'utilizzo degli accantonamenti concernenti i Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e la proroga della fiscalizzazione, di cui, rispettivamente agli articoli 2 e 3 non sono assecurabili, in quanto il primo è interamente utilizzato, mentre il secondo è riferito al 1990 - esercizio ormai concluso - e, ove anche fosse riferito al 1991, non troverebbe disponibilità.

L'articolo 4 infine facoltizza le università a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti e con altri istituti di reddito, garantendoli anche in parte con i finanziamenti trasferiti dallo Stato. Dal che si deduce che, nella sostanza i finanziamenti assumono caratteristiche di rate ammortamento mutui e che si espande l'indebitamento del settore pubblico allargato.

Fa conclusivamente presente che il Tesoro si è dichiarato favorevole al provvedimento.

Interviene il senatore SPOSETTI, che osserva che occorrerebbe chiedere il parere alla 1<sup>a</sup> e alla 3<sup>a</sup> Commissione sull'utilizzo in difformità degli accantonamenti indicati negli articoli 1 e 2, mentre non sono da assecurarsi gli utilizzi degli accantonamenti concernenti i centri di assistenza fiscali e la proroga della fiscalizzazione.

Su proposta del presidente CORTESE la Sottocommissione decide di rinviare l'esame del provvedimento, al fine di richiedere il parere sull'utilizzo in difformità degli accantonamenti concernenti il concorso statale per i mutui, la partecipazione all'esposizione universale di Siviglia e gli interventi per le politiche giovanili, alla 1<sup>a</sup> e alla 3<sup>a</sup> Commissione, richiedendo altresì al Tesoro un chiarimento circa il carattere di aggiuntività o meno di mutui di cui all'articolo 1.

**Lipari ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori (1015)**

**Covi ed altri: Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, modificata dalla legge 2 maggio 1983, n. 175, e nuova disciplina dell'assistenza erogata dalla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori (1348)**

**Filetti ed altri: Nuova disciplina in tema di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati procuratori (2365)**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario su testi ed emendamenti ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 luglio 1990.

Riferisce il senatore DELL'OSSO osservando che in data 26 giugno 1991 è stata trasmessa la relazione tecnica sui disegni di legge all'esame. Ad avviso del Tesoro gli effetti finanziari dei due provvedimenti consentirebbero il mantenimento dell'attivo patrimoniale, mentre se i provvedimenti venissero unificati, le ipotesi poste a base delle stime resterebbero compromesse.

In ogni caso si deve osservare che, per entrambi i disegni di legge, in base ai dati contenuti nelle relazioni tecniche, verrebbe mantenuto nel decennio prossimo un attivo patrimoniale, ma, in entrambi i casi, a decorrere dal 1993 si realizzerebbe un disavanzo gestionale, disavanzo che comunque si verificherebbe per la Cassa avvocati anche in mancanza dei provvedimenti all'esame. Conseguentemente potrebbe essere opportuno definire misure atte a contrastare la formazione di disavanzo gestionale, a prescindere dalle modifiche ordinamentali contenute nei testi in esame.

Sono stati inoltre trasmessi emendamenti della Commissione. In merito ad essi si può osservare che alcuni introducono meccanismi di determinazione dei trattamenti di pensione, che probabilmente sono più onerosi di quelli attuali: ciò vale per gli emendamenti 1.1, 2.1, 4.1, 5.0.1 e 8.0.1. L'emendamento 19.0.1 consente alla Cassa avvocati di svolgere attività di previdenza integrativa: occorrerebbe considerare che tale attività, di carattere assicurativo, postula la vigilanza del Ministero dell'industria. L'emendamento 14.0.1 verte in tema di sanatoria dei versamenti contributivi e probabilmente provoca un onere.

Fa presente che il Tesoro ha rilevato che la situazione patrimoniali della Cassa avvocati potrebbe subire una notevole modificazione dall'approvazione dei provvedimenti in esame, le cui conseguenze finanziarie verrebbero aggravate dagli emendamenti. Il Tesoro rappresenta inoltre l'opportunità di redigere un testo unificato dei disegni di legge all'esame.

Propone pertanto l'espressione di un parere contrario, per mancanza di copertura, sui disegni di legge all'ordine del giorno e sugli emendamenti sopra indicati, essendo essi tali da provocare crescenti disavanzi negli esercizi della Cassa.

Concorda la Sottocommissione.

**Giugni ed altri: Elevazione dei limiti per la costituzione di società di mutuo soccorso (1870)**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 marzo.

Il senatore DELL'OSSO fa presente che il 26 giugno 1991 è stata trasmessa la relazione tecnica verificata negativamente dal Tesoro, in quanto non risultano coperte le minori entrate derivanti dal provvedimento e valutate in 12,5 miliardi, riferiti alle agevolazioni fiscali in tema di imposta sulle assicurazioni, imposta di registro e imposta di bollo.

Propone pertanto l'espressione di un parere contrario per mancanza di copertura.

Concorda la Sottocommissione.

**Zuffa ed altri: Progetti per la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore (2826)**

**Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose (2850)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Parere favorevole)

Riferisce il senatore DELL'OSSO, osservando che si tratta di due disegni di legge, di cui quello n. 2850 di iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati. Si riferisce pertanto ad esso. Il provvedimento reca stanziamenti per complessivi 35 miliardi nel 1991 e 60 miliardi nel 1992 e 1993, destinandoli a specifici fondi per l'attuazione di interventi di prevenzione della delinquenza minorile e a favore di minori. I fondi sono gestiti mediante erogazioni ad enti, associazioni ed altro. Tali spese trovano copertura in appositi accantonamenti di fondo speciale. Tuttavia, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 prevedono la possibilità di cessione in uso di immobili ed altro, (l'articolo 6 specificamente consente la cessione a titolo gratuito): occorre valutare se sia il caso di quantificare tali mancate entrate.

Il presidente CORTESE fa presente che il Tesoro si è dichiarato favorevole al provvedimento. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 2 LUGLIO 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Mariotti, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

BEORCHIA: Modificazione dell'articolo 21 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, concernente il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia di alcuni beni già appartenenti al demanio idrico (2695): *parere favorevole*;

Modifica dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, in materia di idoneità al volo e alla navigazione degli allievi ufficiali del ruolo speciale della Guardia di finanza (2807), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

Trasformazione degli enti pubblici economici e dismissione delle partecipazioni pubbliche (2863): *parere favorevole*;

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

CARDINALE ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2656): *rinvio dell'emissione del parere*;

*alla 11<sup>a</sup> Commissione:*

Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamento di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro (585-ter-B), stralcio degli articoli da 3 a 13, 14 (commi da 3 a 6), da 15 a 18, 20 e 21 (commi 3, 4 e 6) del disegno di legge n. 585-bis deliberato dalla 11<sup>a</sup> Commissione in sede deliberante nella seduta del 3 agosto 1988, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 2 LUGLIO 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Aliverti, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (2888), *approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13°)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 2 LUGLIO 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione, Pagani, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 6ª Commissione:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 140, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di borsa e per i trasferimenti mobiliari, nonché altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria (2886), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

**ERRATA CORRIGE**

Nel 709° Resoconto delle Giunte e Commissioni parlamentari, del 25 giugno 1991, alla pagina 9, è stato omissso, fra i nomi dei senatori proponenti l'indagine conoscitiva sugli incarichi extragiudiziari conferiti negli ultimi cinque anni ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, il nome del senatore Gallo.

Nel 710° Resoconto delle Giunte e Commissioni parlamentari, del 26 giugno 1991, alla pagina 35 (Sottocommissione pareri 7ª Commissione), sotto il titolo «alla 12ª Commissione», al quinto rigo, aggiungere in fine le parole «parere favorevole con osservazioni».

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

**Comitato pareri**

MARTEDÌ 2 LUGLIO 1991

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del senatore Tagliamonte, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 6ª Commissione:*

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 140, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di borsa e per i trasferimenti mobiliari, nonché altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria» (2886), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

*alla 10ª Commissione:*

«Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» (2740): *parere favorevole, con osservazioni;*

*alla 11ª Commissione:*

«Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro (stralcio degli articoli da 3 a 13, 14 [commi da 3 a 6], da 15 a 18, 20 e 21 [commi 3, 4 e 6] del disegno di legge n. 585-*bis* deliberato dalla 11ª Commissione in sede deliberante nella seduta del 3 agosto 1988)» (585-*ter-B*), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

*alla 13ª Commissione:*

«Conversioni in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991» (2887), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

*Mercoledì 3 luglio 1991, ore 14,30*

Esame dell'atto di citazione proposto dal dottor Beria di Argentine contro il senatore Sirtori.

#### *Autorizzazioni a procedere*

Esame del seguente documento:

Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Innamorato (Doc. IV, n. 98).

#### *Verifica dei poteri*

Verifica delle elezioni dei senatori:

- Gianfranco Chessa.
- Maria Paola Colombo Svevo.
- Alberto Robol.
- Pietro Fiocchi.
- Giovanni Ferrara Salute.

---

### **COMMISSIONI 1ª e 11ª RIUNITE**

**(1ª - Affari costituzionali)  
(11ª - Lavoro, previdenza sociale)**

*Mercoledì 3 luglio 1991, ore 12*

#### *In sede referente*

I. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MAFFIOLETTI ed altri. - Revisione dell'articolo 39 della Costituzione (1752).

- MALAGODI ed altri. - Norme di attuazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (816).
  - FILETTI ed altri. - Riconoscimento giuridico dei sindacati e regolamentazione del diritto di sciopero dei servizi pubblici essenziali a norma degli articoli 39 e 40 della Costituzione (1105).
  - GIUGNI ed altri. - Norme in materia di rappresentatività dei sindacati ai fini dell'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dell'efficacia dei contratti collettivi di lavoro (1550).
  - ANTONIAZZI ed altri. - Norme in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, di rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro, di efficacia dei contratti collettivi di lavoro (1753).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIUGNI ed altri. - Modifica dell'articolo 39 della Costituzione (1508).

---

## AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

*Mercoledì 3 luglio 1991, ore 15,30*

*In sede referente*

- I. Esame congiunto dei disegni di legge:
- MARINUCCI MARIANI. - Modificazioni alla legge 5 marzo 1977, n. 54, recante disposizioni in materia di giorni festivi; ripristino della festività del 2 giugno (203).
  - GUALTIERI ed altri. - Modifica alla legge 5 marzo 1977, n. 54, per il ripristino della festività nazionale del 2 giugno (2310).
  - BOLDRINI ed altri. - Modifiche della legge 5 marzo 1977, n. 54, e ripristino della festività nazionale del 2 giugno (2360).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Deputati MARTINAZZOLI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonché sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - AZZARÀ ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67 e 7 agosto 1990, n. 250, contenenti provvidenze a favore della editoria (2624).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputati LABRIOLA ed altri. - Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione (2829) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BERTOLDI ed altri. - Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. (379).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BOATO ed altri. - Modifica del secondo comma dell'articolo 9 e del primo comma dell'articolo 2 della Costituzione (2122).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LOMBARDI ed altri. - Tutela dell'ambiente - Modificazione degli articoli 9, 24 e 32 della Costituzione (2363).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BOATO ed altri. - Modifica dell'articolo 24 della Costituzione (2753).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSSI BRUTTI ed altri. - Tutela del diritto fondamentale alla salute e dell'interesse collettivo all'ambiente. Modificazione degli articoli 9, 24 e 32 della Costituzione (2845).

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Indennità di bilinguismo per il personale non assoggettato alla contrattazione del pubblico impiego in servizio presso uffici operanti nella regione Valle d'Aosta (2861).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali (2787) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (2538).

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3°)**

*Mercoledì 3 luglio 1991, ore 15,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Riordinamento del Ministero degli affari esteri (2025).
-

**BILANCIO (5°)**

*Mercoledì 3 luglio 1991, ore 12 e 15*

*Affari assegnati*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del seguente documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1992-1994 (*Doc. LXXXIV, n. 4*).

---

**FINANZE E TESORO (6°)**

*Mercoledì 3 luglio 1991, ore 9,30 e 15,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (2888) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Raccolta ed elaborazione di dati concernenti operazioni per contanti (2662-bis) (*risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 28 febbraio 1991, dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2662*).

*Sui lavori della Commissione*

Proposta di passaggio alla sede deliberante per il disegno di legge:

- COVELLO ed altri. - Modifica della legge 8 aprile 1983, n. 113, concernente l'autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora ed il torrente Fiuzzi di Praia a Mare (2024).

*In sede referente*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Trasformazione degli enti pubblici economici e dismissione delle partecipazioni pubbliche (2863).
- CARIGLIA ed altri. - Privatizzazione di aziende pubbliche e riordino delle partecipazioni statali (885).
- MALAGODI ed altri. - Programma straordinario di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340-bis) *(risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 luglio 1990, degli articoli da 5 a 11 del disegno di legge n. 1340)*.
- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici e per la tutela del patrimonio pubblico e dell'investitore privato in caso di alienazione di partecipazioni azionarie da parte del Tesoro dello Stato, di enti pubblici e di imprese a partecipazione pubblica. Istituzione della Commissione per la valorizzazione del patrimonio pubblico (2320).
- FORTE ed altri. - Delega al Governo per la trasformazione di enti pubblici economici in società per azioni e per la cessione di società da essi controllate (2381).

## II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOSSI BRUTTI ed altri. - Autorizzazione alla vendita di due immobili siti nei comuni di Perugia e di Umbertide da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (2613).
- BEORCHIA. - Modificazione dell'articolo 21 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, concernente il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia di alcuni beni già appartenenti al demanio idrico (2695).
- BEORCHIA ed altri. - Trattamento tributario delle somme erogate dalle Regioni per la costituzione dei fondi di dotazione (1826).

*In sede deliberante*

## Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Misura degli interessi da corrisondersi da parte degli istituti ed aziende di credito sulle giacenze dei fondi anticipati dallo Stato o dagli enti pubblici per interventi nei diversi settori economici (2690).
- Modifica dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, in materia di idoneità al volo e alla navigazione degli allievi ufficiali del ruolo speciale della Guardia di finanza (2807) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

- Deputati SERRENTINO ed altri. - Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per i residenti a Campione d'Italia (2614) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

*Mercoledì 3 luglio 1991, ore 8,30*

*In sede deliberante*

### I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni sul diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore (1576).
- VESENTINI ed altri. - Provvedimenti per il diritto allo studio universitario (2113).

### II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- BAUSI ed altri. - Istituzione e organizzazione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze (840).
- Deputati MATULLI ed altri. - Istituzione della Scuola di restauro presso l'opificio delle Pietre Dure di Firenze (2820) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

### III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico (2843).
- Statizzazione e nuova denominazione degli Educandati femminili riuniti di Napoli (2819) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disciplina generale della dichiarazione di equipollenza dei titoli di laurea ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi (2396)
- VALIANI ed altri. - Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia con sede a Milano (2566).

*In sede referente*

### I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CHIARANTE ed altri. - Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428).

- MANZINI ed altri. - Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829).
- MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187).
- GUALTIERI ed altri. - Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226).
- FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812).
- MEZZAPESA. - Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343).

e delle connesse petizioni n. 10 e n. 269.

#### II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- OSSICINI. - Ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (841).
- MOLTISANTI ed altri. - Norme concernenti la trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica in «Istituti universitari di educazione fisica e dello sport» (1074).
- SPITELLA ed altri. - Nuovo ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (1676).
- NOCCHI ed altri. - Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria. Norme transitorie per gli ISEF (2013).
- PIZZO ed altri. - Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria (2190).

#### III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MARGHERITI ed altri. - Modifiche ed integrazioni all'articolo 3-bis della legge 13 giugno 1966, n. 543, istitutiva della Facoltà di scienze economiche e bancarie presso l'Università di Siena (2653).

---

## **INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 3 luglio 1991, ore 9 e 15,30*

*In sede deliberante*

#### I. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- FONTANA Elio. - Incentivi per l'industria, l'artigianato e il terziario (42).

- SCEVAROLLI ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per la promozione dell'innovazione presso le piccole imprese industriali ed artigiane manifatturiere (111).
- CITARISTI ed altri. - Agevolazioni alle piccole e medie imprese (279).
- BENASSI ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per la promozione ed il trasferimento dell'innovazione alle piccole e medie imprese e all'artigianato (699).
- BENASSI ed altri. - Interventi per sostenere l'innovazione nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato e per favorire l'espansione della base produttiva (700).
- BOZZELLO VEROLE ed altri. - Modifiche del regime del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (1390).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (2740) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi (2684) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

III. Discussione del disegno di legge:

- Nuova disciplina per l'inquadramento del personale già dipendente dall'Ente zolfi italiani (174-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- FOSCHI ed altri. - Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'imprèsa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato (2186).

II. Esame del disegno di legge:

- CARDINALE ed altri. - Modificazioni ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione della offerta turistica (2656).

*In sede consultiva*

Esamè congiunto dei disegni di legge:

- CARIGLIA ed altri. - Privatizzazione di aziende pubbliche e riordino delle partecipazioni statali (885).

- MALAGODI ed altri. - Programma straordinario di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340-bis) (*Stralcio degli articoli da 5 a 11 del disegno di legge n. 1340, deliberato dall'Assemblea nella seduta dell'11 luglio 1990*).
  - CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici e per la tutela del patrimonio pubblico e dell'investitore privato in caso di alienazione di partecipazioni azionarie da parte del Tesoro dello Stato, di enti pubblici e di imprese a partecipazione pubblica. Istituzione della Commissione per la valorizzazione del patrimonio pubblico (2320).
  - FORTE ed altri. - Delega al Governo per la trasformazione di enti pubblici economici in società per azioni e per la cessione di società da essi controllate (2381).
  - Trasformazione degli enti pubblici economici e dismissione delle partecipazioni pubbliche (2863).
- 

## IGIENE E SANITÀ (12ª)

*Mercoledì 3 luglio 1991, ore 9 e 15*

*In sede deliberante*

### I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- ZUFFA ed altri. - Progetti per la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore (2826).
- Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose (2850) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

### II. Discussione del disegno di legge:

- Deputati VOLPONI ed altri. - Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie (2559) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

*Mercoledì 3 luglio 1991, ore 14*

*Procedure informative*

Indagine conoscitiva sulla partecipazione dell'Italia alle fasi formative ed applicative del diritto comunitario: audizione del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e di Consiglieri giuridici dell'ufficio legislativo del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

*Mercoledì 3 luglio 1991, ore 15*

- I. Parere ai sensi dell'articolo 118-*bis* del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis* del Regolamento del Senato su:
- «Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1992-1994» (*Doc. LXXXIV*, n. 4).
- II. Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sui disegni di legge:
- Atto Senato n. 1457-*bis* recante: «Delega al Governo per l'emanazione di norme di principio e di indirizzo per la tutela dell'ambiente e della salute dall'inquinamento acustico».
  - Atto Senato n. 2128 recante: «Norme in materia di inquinamento acustico».
  - Atto Senato n. 2803 recante: «Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico».
  - Atto Senato n. 2850 recante: «Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose».
  - Atto Senato n. 2826 recante: «Progetti per la crescita, la maturazione individuale e socializzazione della persona di età minore».
-

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno**

*Mercoledì 3 luglio 1991, ore 15*

*Osservazioni su provvedimenti legislativi*

**Esame dei seguenti atti:**

- Provvedimenti per il sostegno, la promozione e lo sviluppo delle aree interne e di montagna del Mezzogiorno - Atto Senato n. 2673.
- Regolamentazione del sistema italiano di certificazione di garanzia e di qualità - Atto Senato n. 2801.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per la ristrutturazione e riconversione industriale  
e per i programmi delle Partecipazioni statali**

*Mercoledì 3 luglio 1991, ore 10*

Esame del programma pluriennale di intervento dell'EFIM.

---

**COMITATO PARLAMENTARE  
per i servizi di informazione e sicurezza  
e per il segreto di Stato**

*Mercoledì 3 luglio 1991, ore 12*

Seguito dell'esame della conferma del segreto di Stato, di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio del 12 aprile 1991.

Comunicazioni del Presidente.